

SCUOLA

eFORMAZIONE

Anno VII - n. 2 - 18 Marzo 2004
Sped. in abbonamento postale -
Art. 2 c. 20/c - Legge 662/96
Filiale di Roma - Gratuito ai Soci -
Copie 168.000

Direttore **Daniela Colturani** - Direttore Responsabile **Alfonso Mirabelli**

Periodico della CISL SCUOLA

Pag. 1

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

di Daniela Colturani

Pag. 3

RIFORMA: DAL DECRETO ALLA CIRCOLARE, ISTRUZIONI PER L'USO ... E ALTRO ...

a cura della Segreteria Nazionale

**A PROPOSITO DELLA RIFORMA
MORATTI E DELLA POLITICA
SCOLASTICA DEL GOVERNO**
Le "bugie" del Sindacato ... le "verità" del Governo

Pag. 16

LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA PER IL 2004

a cura del Caaf-Cisl



A PROPOSITO DELLA RIFORMA MORATTI E DELLA POLITICA SCOLASTICA DEL GOVERNO

Le "bugie" del Sindacato ... le "verità" del Governo

IL GOVERNO AFFERMA CHE:

"Noi abbiamo rinnovato un buon contratto per i docenti (300 mila delle vecchie lire, 147 euro), pur in una situazione di difficoltà economiche del paese."



In primo luogo il Governo ha rinnovato il contratto dopo ben un anno e mezzo dalla scadenza, perché ha certificato in ritardo le risorse provenienti dalle economie di sistema (tagli agli organici).
In secondo luogo si è limitato al recupero dell'inflazione programmata (e neppure integralmente) utilizzando il finanziamento già previsto per tutti i comparti del pubblico impiego, il contratto si è alimentato con "risorse fresche". Inoltre le vertenze portate avanti dalla scuola nei confronti dei precedenti governi, come primo riconoscimento di una professionalità non adeguatamente retribuita.
Il Governo Berlusconi si attribuisce quindi una "generosità" che non gli compete.

**"Tutte le famiglie possono chiedere l'iscrizione alla scuola dell'Infanzia per le bambine e i bambini che compiono i 3 anni di età entro il 30 aprile.
Nella fase transitoria entro il 28 febbraio."**



È una possibilità di tutto virtuale, perché subordinata a tre precise condizioni:
- esaurimento delle liste di attesa
- disponibilità di posti nelle scuole interessate
- assenso del Comune a fornire servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature (cfr. C.M. n. 29 del 5 marzo 2004 Par. 1.1). Anche immaginando l'esistenza nel nostro Paese di siffatte "isole felici", la disposizione crea solo discriminazioni e ingiustizie
e alimenta illusorie aspettative sociali destinate al preaccoglimento. Per effetto delle quote programmate dal precedente Governo.

"Sono 10 anni che non si assumeva nella scuola. Noi con decreto abbiamo assunto 60.000 ma altri 15.000"



Solo per riportare i dati più recenti:
- a.s. 1999-2000: 24.500 assunzioni (D.M. n. 207 del 3.8.99 - Ministro Berlinguer)
- a.s. 2000-2001: 40.000 assunzioni (D.M. n. 262 del 23.11.2000 - Ministro De Mauro)
- a.s. 2001-2002: 35.000 assunzioni (D.M. n. 135 del 9.8.2001 - Ministro Moratti) *
* Per effetto delle quote programmate dal precedente Governo.

"Noi abbiamo innalzato l'obbligo di istruzione che l'art. 34 fissa a 8 anni, prevedendo il diritto-dovere alla formazione per 12 anni, o comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale entro il 18° anno."



La cancellazione delle legge 9/99 (che aveva elevato l'obbligo di istruzione a 10 anni e - in via transitoria a 9 anni) ha avuto effetto immediato - (Legge 53/2003, art. 7, comma 13). L'attuazione del diritto-dovere formativo, invece, sarà graduale e rimesso ai decreti attuativi (dei quali non v'è traccia, al momento inesistenti). (Legge 53/2003, art. 2, c. 1, lett. c) Risultato: quest'anno gli studenti usciti dalla 3^a media non sono stati più assoggettati ad alcun obbligo "scolastico" (perché abrogato) e non è stato loro possibile esercitare il "diritto formativo", non essendo state create le condizioni di assolvimento.
È un gravissimo "vuoto" che favorisce la dispersione scolastica e offre, come contropartita, esclusivamente l'accesso al numero limitato di ragazzi (il cui destino formativo verrà così irrimediabilmente segnato), con una scelta assunta a 13/14 anni! È un regresso culturale e istituzionale che implica pesanti responsabilità sociali e politiche.

"Lo stato della scuola italiana è disastroso: peggio di così non si può. È da ottanta anni che non si fanno riforme"



Dal 1962 il sistema scolastico italiano è stato investito da continui processi riformatori riferiti alla scuola materna, alla fascia dell'obbligo e al suo innalzamento, all'integrazione degli alunni portatori di handicap, all'introduzione dell'autonomia e a un vasto programma di sperimentazioni assistite, ora portate a ordinamento. Tutte riforme nate e attuate nel consenso, perché frutto del coinvolgimento professionale e del contributo partecipativo anche delle forze sociali.

"Abbiamo mantenuto il tempo pieno nella scuola elementare e il tempo prolungato nella scuola media che, nella massima estensione, corrispondono agli attuali orari di funzionamento."



L'abrogazione degli articoli 129 (Orario delle attività didattiche) e 130 (Progetti formativi di tempo lungo) del D.L.v. 297/94, cancella dall'ordinamento la norma che consentiva alla domanda di organizzare l'offerta formativa, in risposta alla domanda sociale, sulla base di un progetto pedagogicamente fondato e professionalmente motivato.
I nuovi modelli proposti dalla riforma risulteranno dalla progressiva addizione di frammenti orari (obbligatori, facoltativi/opzionali/eventuale mensa) che renderanno incerta, aleatoria, approssimativa e assoggettata a forti condizionamenti esterni l'azione progettuale delle scuole sotto il profilo dell'organizzazione dei tempi (durata) e dello sviluppo della didattica. (Cfr. art. 7, commi 1, 2, 3; art. 10, commi 1, 2, 3; art. 19 - norme finali e abrogazioni - commi 3 e 4 del D.L.v. 19/2/2004, n. 59).



Lettera aperta al Presidente del Consiglio

Daniela Colturani

Egregio Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiamo ascoltato i compiuti ragionamenti che Ella ha fatto durante la trasmissione televisiva "porta a porta" del 10 marzo con riguardo alla riforma del sistema scolastico ed universitario. Le assicuriamo che lo abbiamo fatto con l'attenzione ed il rispetto che, sicuramente, meritano il Suo alto Ufficio e l'importanza degli argomenti trattati. Confidiamo, ora, nella Sua benevola disponibilità ad accogliere queste nostre sintetiche osservazioni ivi compreso il modesto mezzo - che ci vediamo costretti ad usare - per recapitarglieLe, considerato che i 42 secondi messi a disposizione durante la trasmissione ci hanno consentito soltanto l'enunciazione dei problemi.

Veda Signor Presidente a Lei basta dire, e ripetere insistentemente, che vuole "cambiare il paese". Il che risulta assolutamente ineccepibile visto il Suo ruolo ed il mandato legittimamente ricevuto. Come procedere a farlo è ritenuto, forse, un trascurabile dettaglio

La bonomia dei suoi sorrisi, mediaticamente dispensati, evidentemente è considerata bastevole a rassicurare ogni nascente, e possibile, preoccupazione.

Lei mostra di essere fatto così e questo, ormai, ci è assolutamente chiaro.



Il fatto - per noi non proprio trascurabile - è che (ci sia consentito) non siamo molto convinti sui modi e, soprattutto, sul merito delle scelte.

Per carità niente da ridire sulla coerenza personale del suo agire e quindi niente critiche in questa direzione e, men che mai, disdicevoli insulti, non ci appartengono per stile. Quello che purtroppo non condividiamo è la cultura politica che caratterizza la sua operosa azione.

Dicendo ciò guardiamo sinceramente più al comune bisogno di tutelare i livelli di democrazia del nostro paese che ad affermare i nostri pur modesti interessi di parte.

La riforma della scuola per sua intrinseca natura interpella gli interessi, la partecipazione ed il coinvolgimento, di tutta la comunità nazionale. Non è pensabile, pena una "sofferenza" per lo spirito democratico, ritenere di farla secondo la sola logica della maggioranza parlamentare e per giunta "blindata". Giusto quello che è puntualmente accaduto. Ad onor del vero per la seconda volta, in occasione della prima riforma (Berlinguer) e - dopo - per la controriforma (Moratti).

In tutte le circostanze (prima, durante e dopo la definizione della legge n. 53/2003) abbiamo - per il ruolo che ci compete - puntualmente e correttamente offerto il nostro modesto contributo, espresso perplessità e preoccupazione in ordine ad alcune scelte, dissenso per altre.

Le richiamiamo ancora una volta qui.

Il profilo di sistema formativo disegnato da questa legge comporta una generale involuzione del nostro sistema scolastico, distrugge il meglio dei risultati di tanti anni di esperienza e sperimentazione didattico-educativa, tradisce la volontà di assicurare un efficace respiro di promozione culturale autenticamente rivolto alla generalità dei cittadini di questo paese.

L'eliminazione dell'obbligo scolastico e del suo specifico concettuale, quindi non certamente inteso come mero numero di anni di frequenza visto che l'obbligo formativo provvede addirittura ad allungare il percorso di studio, rende palese la pesante riduzione (quantitativa/qualitativa) che si viene ad operare in quel delicato e fondamentale processo rivolto alla formazione della persona-cittadino.

Gli anni dedicati alla formazione di base, quella cosiddetta "generalista" sono stati consapevolmente e colpevolmente ridotti. Presumibilmente un ulteriore "alleggerimento" arriverà attraverso la rivisitazione delle discipline e delle loro incidenze formative.

Liquidare queste critiche come "stupidaggini" e insistenze fatte da "dischi rotti" sarà colorito ed anche speculativamente comodo per eludere il confronto, ci permettiamo di osservare che è sicuramente inelegante, poco democratico, ai limiti dell'insulto vero e proprio.

Gli iniziali ed altisonanti propositi sulla scuola "dell'eccellenza e della solidarietà" (vedi programmatiche del ministro), via via che vengono a tradursi in fatti concreti, stanno portando alla costituzione di un sistema che proietterà i vantaggi dell'eccellenza per pochi, ed in un'ottica sempre più privatistica, mentre lascerà ai più la possibilità di una solidarietà demandata alla presenza pubblica statale - a sua volta - sempre più negletta, scientemente depotenziata da una sistematica decurtazione delle risorse.

Infatti, a tutt'oggi registriamo che sono tre anni consecutivi che IL SUO GOVERNO, permeato da una "filosofia politica" che volutamente confonde il liberismo con la garanzia delle libertà, opera sistematicamente tagli di risorse verso la scuola pubblica statale, allarga gli spazi di precariato del suo personale, cerca - in tutti i modi - di ridurre la sua forza contrattuale.

Il processo di marginalizzazione del sistema scolastico pubblico statale è obiettivo strategico, ampiamente disvelato, di questo governo; della parte più "dura" della coalizione che lo sostiene. Anche la prospettiva di "devolution", stante gli orientamenti che la caratterizzano, costituisce - semmai esistesse ancora qualche dubbio - la lampante controprova di questo infausto disegno.

Come vede la posta in gioco è molto più alta. Supera le questioni anche difficili che riguardano il personale perché

- stavolta - è il sistema scolastico pubblico statale, nella sua fondamentale missione che si sta cercando in tutti i modi di stravolgere.

Oserei dire che riguarda gli interessi generali del paese, i suoi livelli di civiltà, quelli che si costruiscono e custodiscono attraverso la funzione e l'azione della scuola.

Noi siamo tra quelli che, per dire queste cose al paese, siamo scesi in piazza. Non abbiamo la percezione di "essere minoranza" e non riteniamo di "essere chiassosi" così come respingiamo la qualificazione di "politicizzati", laddove il termine è usato per far intendere di essere ideologicamente e pregiudizialmente contro il governo in carica.

Signor Presidente ci creda. Noi non siamo usi alle polemiche strumentali ed agli insulti gratuiti, perdoni il nostro tentativo di ricorrere all'ironia ma - comprenderà - è l'unica cosa che ci resta nella situazione data. Quella stessa da Lei così ben "governata".

Roma, 12 marzo 2004

Daniela Colturani
Segretario Generale CISL SCUOLA

Post scriptum

Questa scuola tanto denigrata, Presidente, non è allo sfascio.

Questa è una scuola che negli ultimi 40 anni, pur con le sue luci e le sue ombre, grazie soprattutto all'impegno e al senso di responsabilità dei suoi lavoratori è stata fattore decisivo di crescita culturale, civile ed economica del nostro paese.



Riforma: dal decreto alla circolare, istruzioni per l'uso ... e altro ...

a cura della Segreteria Nazionale

Il primo decreto legislativo di attuazione della legge 53/2003, che porta il n. 59 del 19 febbraio 2003, è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 31 della G.U. n. 51 del 2 marzo 2004.

Queste pagine vogliono offrire, attraverso una lettura comparata del decreto legislativo e della CM 29/2004 (che riportiamo integralmente), un contributo di riflessione per la definizione del POF.

L'anno scolastico 2004/05 sarà l'anno dell'avvio ufficiale della riforma nella Scuola dell'Infanzia e nelle scuole del primo ciclo di istruzione (Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado).

Una legge di riforma costruita su una filosofia culturale e sociale alternativa al modello esistente e che ha inteso fare della discontinuità con il passato l'elemento determinante.

Una legge di riforma che ha già mostrato tutti i suoi limiti nelle condizioni di fattibilità, dalla mancanza di investimenti alla mancanza di attenzione per una reale fase transitoria, sempre indispensabile nei passaggi cruciali dell'innovazione.

Anche in sede di analisi dei testi applicativi confermiamo il nostro dissenso all'impianto complessivo della riforma che propone una scuola a domanda individuale, che viola la collegialità con l'introduzione del *tutor*, che rompe equilibri costruiti nel tempo attraverso il protagonismo del team-docenti, che rischia di frammentare il progetto globale della scuola, mettendo in discussione i principi fondativi dell'autonomia scolastica.

I messaggi di grande innovazione, di un aumento della qualità dell'offerta e di percorsi educativo-formativi improntati alla personalizzazione non corrispondono a scelte di investimento né professionale né economico.

Un cumulo di falsità perfino con le famiglie, soggetti individuati come referenti privilegiati.

Già la circolare n. 2/2004, relativa alle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, aveva evidenziato la complessità dell'attuazione della riforma, preferendo affrontare le problematiche, reiteratamente evidenziate anche dalla nostra organizzazione sin-

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Circolare n. 29 - Prot. n. 464

Roma, 5 marzo 2004

Oggetto: Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 - Indicazioni e istruzioni.

Come è noto alle SS.LL., nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2004 è stato pubblicato il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, concernente la "Definizione delle norme generali relative alla Scuola dell'Infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

Il citato decreto, entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, nel prossimo anno scolastico dovrà trovare attuazione, da parte di tutte le istituzioni scolastiche statali e paritarie, nella Scuola dell'Infanzia, in tutte le classi della Scuola Primaria e nella prima classe della Scuola Secondaria di primo grado.

In tale prospettiva questo Ministero sta provvedendo a realizzare, in una linea di continuità rispetto agli interventi posti in essere nei due decorosi anni scolastici, una serie di azioni e di misure di supporto, di indirizzamento e di chiarimento, intese a sostenere, nella maniera più idonea e col-laborativa, l'impegno degli uffici dell'Amministrazione, delle istituzioni scolastiche e delle relative componenti, degli operatori, delle famiglie, degli enti locali e dei soggetti a vario titolo interessati e coinvolti in questa prima delicata fase di avvio della riforma.

Alla esigenza sopraccennata intende rispondere anche la presente circolare, con la quale:

- si richiamano alcuni aspetti significativi della riforma;
- si impartiscono istruzioni e indicazioni, con riferimento alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado, sulla portata e sugli ambiti di alcuni istituti ed attività, al fine di dirimere eventuali incertezze interpretative e di creare le condizioni per una uniforme applicazione delle norme del decreto legislativo;
- si pongono a confronto le linee d'impianto e le articolazioni orarie del nuovo ordinamento con quelle dell'ordinamento previgente, al fine di individuare ed evidenziare le corrispondenze e le compatibilità;

- si pone in rilievo l'importante ruolo delle istituzioni scolastiche autonome con riferimento ai contenuti pedagogici e didattici dei piani di studio, ai livelli di prestazione, agli obiettivi specifici di apprendimento di cui alle *Indicazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati*, d'ora in poi denominati *Indicazioni Nazionali* (allegati A, B e C al decreto), nonché al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente alla fine del Primo ciclo di istruzione, d'ora in poi denominato Profilo (allegato D al decreto).

Con specifico riguardo all'autonomia scolastica si evidenzia che il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario.

La riforma, prevista dalla legge di delega n. 53/2003 e dal primo decreto legislativo di applicazione, dà contenuto sostanziale a tale riconoscimento, in quanto pone le istituzioni scolastiche al centro del sistema educativo di istruzione e formazione, rimettendo alla loro capacità organizzativa e didattica il raggiungimento degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento attraverso la personalizzazione dei piani di studio.

Il passaggio dalla prescrittività dei programmi ministeriali alla consapevole e partecipata adozione delle *Indicazioni nazionali*, i cui caratteri di inderogabilità attengono soltanto alla configurazione degli obiettivi di apprendimento, esalta il ruolo dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e riconosce ai docenti una responsabilità di scelte che ne valorizza il profilo professionale.

Spetta infatti alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa.

Ciò, ovviamente, garantendo l'unità del sistema nazionale di istruzione e assicurando il raggiungimento dei livelli essenziali di prestazione e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento ai quali si è fatto sopra riferimento.

dacale, richiamando la necessità di continui rinvii per la ricerca di idonee e congruenti soluzioni.

Oggi la circolare n. 29, emanata in data 5 marzo 2004 con oggetto "indicazioni ed istruzioni" tenta di sciogliere alcuni nodi, ma in realtà mette in luce l'assenza delle condizioni di fattibilità proprio sul versante degli spazi di apertura e protagonismo invocati per le famiglie.

La CISL SCUOLA, in questo contesto, ha con forza e pervicacia preteso confronti con i soggetti istituzionali per far emergere limiti e contraddizioni e per confermare una gestione della scuola fondata sulla democrazia e sulla collegialità ovvero sul consolidamento dell'attuale modello cooperativo.

Questo ha costretto il MIUR ad optare per un avvio (per così dire) *soft*, quasi accattivante, con rilanci sull'autonomia, sulla flessibilità organizzativa delle scuole e sulla transitorietà, in attesa di disposizioni da assumere dopo ulteriori approfondimenti. Insomma, un "decreto-circolare maquillage"!

Ciò non modifica il giudizio negativo espresso, permette solo di cogliere l'opportunità, nella fase obbligata di avvio, di sfruttare tutte le occasioni per confermare i principi caposaldo dell'autonomia e le soggettività proprie del corpo professionale.

Il richiamo esplicito contenuto nella CM 29 alla valenza costituzionale dell'autonomia, nell'ambito delle finalità del sistema scolastico nazionale, deve essere pertanto la leva per un'attuazione della riforma che si fondi sulle scelte delle istituzioni scola-

stiche in relazione all'esercizio responsabile dell'autonomia stessa, nel rispetto dei diversi ruoli.

I cambiamenti culturali ed organizzativi sono tutti evidenti e modificano profondamente l'esistente. Le previsioni normative contenute nel decreto legislativo, unitamente alle disposizioni -sempur transitorie- contenute negli allegati relativi alle "Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati" modificano aspetti importanti e contrattualmente rilevanti, dell'organizzazione scolastica, relativamente all'orario di funzionamento, all'organizzazione del lavoro dei docenti e all'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo.

Da qui l'esigenza di una puntuale individuazione di percorsi possibili e, proprio in questa prima e delicata fase di gestione, di azioni praticabili che devono riguardare anche prossimi appuntamenti contrattuali.

L'anno scolastico 2004/2005, che per il momento parte con il consolidamento delle risorse esistenti, può diventare, quindi, determinante per dimostrare come la scuola reale, con i suoi insegnanti, sia in grado di declinare finalità e obiettivi educativi e formativi, superando le rigidità e piegando, in questa direzione, i contenuti della riforma.

Ciò che oggi rileva è capire come muoversi nel nuovo scenario che, ferma l'autonomia delle istituzioni scolastiche, viene ridisegnato dal decreto legislativo e dalle circolari ministeriali.

In rapporto al decreto ed alle scelte operate c'è da chiedersi, soprattutto a proposito di alcune novità, dove finisce la prescrittività e dove inizia l'autonomia delle istituzioni scolastiche.

Aspetti significativi del provvedimento legislativo

- Il motivo ispiratore del provvedimento legislativo, in coerenza con le finalità della citata legge n. 53/2003, è quello di dar vita ad una Scuola autonoma, di qualità, in linea con i parametri europei, in grado di recepire le vocazioni e le attese degli alunni, di rafforzare il ruolo e la partecipazione delle famiglie, di valorizzare l'impegno e le capacità professionali dei docenti.
- Il sistema educativo di istruzione e formazione, così come prefigurato dalla legge di delega n. 53/2003 e dal decreto legislativo, attraverso il *Profilo*, le *Indicazioni nazionali*, il *Piano dell'offerta formativa*, i *Piani di studio personalizzati* (d'ora in poi denominati *Piani di studio*) e la risposta alle prevalenti richieste delle famiglie, si caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed interpretare i bisogni, le vocazioni e le istanze, sia dei singoli che delle diverse realtà nelle quali le istituzioni scolastiche si trovano ad operare.
- Un ruolo particolare in tale contesto assume la funzione tutoriale, i cui compiti vengono finalizzati alla migliore realizzazione degli obiettivi formativi dei singoli studenti.
- L'orario annuale delle lezioni nel primo ciclo di istruzione comprende un monte ore obbligatorio ed un monte ore facoltativo opzionale per le famiglie degli alunni (obbligatorio per l'istituzione scolastica nell'ambito delle opportunità esistenti), al quale si aggiunge eventualmente l'orario riservato all'erogazione del servizio di mensa e di dopo mensa.
- I tre segmenti orari rappresentano il tempo complessivo di erogazione del servizio scolastico. Essi non vanno considerati e progettati separatamente, ma concorrono a costituire un modello unitario del processo educativo, da definire nel Piano dell'offerta formativa.
- Le opzioni delle famiglie, riferite al tempo Scuola facoltativo, vanno rese compatibili con i piani dell'offerta formativa, con il *Profilo*, nonché con le soluzioni organizzative e didattiche delle scuole, da comprendere, tra l'altro, nell'ambito delle risorse di organico assegnate alle medesime.
- Le istituzioni scolastiche, anche per il tramite del docente incaricato di funzioni tutoriali, assolvono il compito primario di creare le condizioni atte a garantire il successo scolastico, attraverso interventi compensativi e mirati e un'offerta formativa arricchita, tesa al recupero di svantaggi e disuguaglianze culturali.

- Gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi individuati nelle *Indicazioni Nazionali* relative alla Scuola dell'Infanzia, alla Scuola Primaria ed alla Scuola Secondaria di primo grado sono adottati, ai sensi del decreto legislativo, in via transitoria e fino all'emanazione dei regolamenti governativi previsti dal decreto stesso.
- Il primo ciclo, della durata di 8 anni, che costituisce la prima fase in cui si realizza il diritto-dovere all'istruzione ed alla formazione, ha carattere unitario, ferma restando la specificità dei due segmenti relativi rispettivamente alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di primo grado.
- Ciascun segmento del primo ciclo di istruzione si articola in periodi didattici. Più esattamente la Scuola Primaria si articola in un primo anno di collegamento con la Scuola dell'Infanzia e in due successivi periodi biennali; la Scuola Secondaria di I grado in un periodo biennale e in un terzo anno conclusivo e di orientamento.
- La valutazione degli alunni:
 - viene effettuata dai docenti sia con scansione periodica e annuale, sia in occasione del passaggio al periodo didattico successivo;
 - è unitariamente riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli alunni nelle attività obbligatorie e in quelle opzionali;
 - riguarda sia gli apprendimenti sia il comportamento.
- Il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di primo grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.
- Il primo ciclo, che ha configurazione autonoma rispetto al secondo, si conclude con l'esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo e condizione per accedere al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.
- L'attività laboratoriale costituisce in generale una metodologia didattica da promuovere e sviluppare nei diversi momenti ed articolazioni del percorso formativo e da ricomprendere in un quadro didattico e organizzativo unitario. Essa, in particolare, viene assunta quale modalità operativa necessaria per la realizzazione di interventi su gruppi elettivi, di compito o di livello, finalizzati al consolidamento e alla personalizzazione degli apprendimenti.
- Il processo di personalizzazione degli interventi formativi, previsto per l'intero percorso scolastico di ciascun alunno, trova la sua concreta espressione nell'impiego del *Portfolio delle competenze* (d'o-

L'autonomia delle istituzioni scolastiche, regolamentata con DPR 275/1999 (non abrogato dalla legge 53/2003) e "costituzionalizzata" con la legge 3/2001 si definisce ed articola in "**autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo**". Ne deriva che la concretizzazione degli "obiettivi nazionali in percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto di apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni", unitamente alla promozione delle "potenzialità di ciascuno" per il raggiungimento del successo formativo, la regolamentazione dei "tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività, nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni", le "modalità di impiego dei docenti" che "possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni in funzione delle eventuali differenziazioni delle scelte metodologiche e organizzative"; "tutte le forme di flessibilità" (percorsi didattici individualizzati, articolazione modulare di gruppi di alunni), la cura della "documentazione educativa", l'assunzione "delle diverse esigenze formative degli alunni" e "della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento delle esigenze e delle attese espresse", la ricerca e la sperimentazione in rapporto alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico curando tra l'altro l'innovazione metodologica e disciplinare ... sono possibilità e potenzialità della scuola e dei docenti che la stessa legge 53/2003, il decreto applicativo e la circolare richiamano e riconsiderano.

Il fondamento dell'autonomia è rappresentato dalla progettazione del piano dell'offerta formativa che assume i bisogni culturali e formativi dell'utenza.

L'elaborazione di questo piano, prerogativa e responsabilità dell'istituzione scolastica, deve confermare la scelta di continuare a rappresentare un modello unitario ed organico solo all'interno del quale possono trovare spazio le opportune esigenze di personalizzazione.

Troviamo la conferma di questa affermazione proprio nella parte iniziale della CM 29/2004 che afferma esplicitamente, mettendo in evidenza più di quanto non abbia fatto il decreto legislativo, come "il nuovo Titolo V della Costituzione attribuisce alla stessa, nell'ambito e in funzione delle finalità del sistema scolastico nazionale, un riconoscimento di rango primario" e riconosce che spetta "alle istituzioni scolastiche autonome il compito di dare efficace attuazione ai principi fondamentali ed alle norme generali definiti nel sistema di istruzione, secondo modalità e criteri ispirati alla più ampia flessibilità, conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del DPR 275/1999 sull'autonomia didattica e organizzativa".

In tale contesto le scuole devono "riprendersi l'autonomia". Le istituzioni scolastiche autonome, proprio partendo dal Regolamento dell'autonomia (DPR 275/1999), hanno la possibilità, anche in rete ed in consorzi (cfr. art. 7 del DPR 275/1999) di proporre tutti i percorsi formativi per i quali dispongano di risorse per garantire un apprendimento efficace ed il successo formativo, finalità primarie della scuola.

Autonomia, quindi, con un preciso fondamento costituzionale a fronte di Indicazioni Nazionali con vincoli organizzativi e di ri-

ra in poi denominato *Portfolio*), costituito dalla documentazione essenziale e significativa delle esperienze formative dell'alunno e dalla descrizione delle azioni di orientamento e valutazione del medesimo. Il *Portfolio*, al cui aggiornamento concorre l'équipe dei docenti, d'intesa con la famiglia, viene gestito nel contesto delle competenze attraverso le quali si esprime la funzione tutoriale.

- Le scuole statali appartenenti al primo ciclo possono essere aggregate tra loro, come già attualmente previsto, in istituti comprensivi, che includono anche le scuole statali dell'Infanzia esistenti nello stesso territorio.

Significato ed ambiti di alcuni istituti ed attività della Scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione

1. Scuola dell'Infanzia (articoli 1, 2, 3 e 12 del Decreto legislativo)

Gli istituti e le attività più significativi introdotti dal decreto legislativo sono quelli relativi a:

- anticipi delle iscrizioni;
- nuove professionalità e modalità organizzative;
- orari di funzionamento;
- Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative.

1.1 - Anticipi delle iscrizioni (articoli 2 e 12)

Si premette che l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo prevede, in via generale, che alla Scuola dell'Infanzia possono essere iscritti le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento.

Per l'anno scolastico 2004/2005 la circolare ministeriale n. 2 del 13 gennaio 2004, concernente le iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado, ha previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 5 della legge n. 53/2003, l'iscrizione anticipata delle bambine e dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio 2005, subordinatamente all'esistenza delle seguenti condizioni:

- esaurimento delle liste di attesa (siano esse costituite a livello di singole istituzioni scolastiche o a livello comunale, secondo l'organizzazione localmente adottata) delle bambine e dei bambini in possesso

dei requisiti di accesso previsti dalla previgente normativa;

- disponibilità dei posti nelle scuole interessate, con riferimento sia agli aspetti logistici che a quelli della dotazione organica dei docenti, da determinare con lo specifico provvedimento annuale in materia di organici;
- assenso, nell'ambito di intese con gli Uffici scolastici, da parte del Comune, nel quale è ubicata l'istituzione scolastica interessata, a fornire, con riguardo all'attuazione degli anticipi, servizi strumentali aggiuntivi: trasporti, mense, attrezzature, ecc.

1.2 - Nuove professionalità e modalità organizzative (articolo 12)

Fermo restando il concorso delle condizioni sopra indicate, per l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche delle richieste di iscrizione, l'attuazione degli anticipi va realizzata, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 del decreto legislativo più volte citato, in forma di sperimentazione, prevedendo anche nuove professionalità e modalità organizzative. Trattasi di misure di sostegno che, nella fase di avvio degli anticipi, non hanno natura strutturale e carattere di definitività.

Nella considerazione che le citate professionalità e modalità possano concretare l'esigenza di istituire nuovi profili professionali del personale scolastico e che, comunque, sono destinate ad incidere sulla declaratoria delle funzioni già previste, nonché su modelli e soluzioni organizzative del lavoro, si darà sollecito avvio alla relativa fase negoziale, ai sensi dell'articolo 43 del Contratto collettivo nazionale del comparto Scuola.

Solo a conclusione della citata fase sarà possibile attivare, in maniera graduale e sperimentale, la pratica degli anticipi.

Nell'ottica suddetta si sta procedendo alla rilevazione dei dati relativi alla consistenza delle richieste di iscrizione anticipata, al fine di verificare l'effettiva entità del fenomeno e quantificare le conseguenti necessità in termini di risorse da impiegare.

Sempre in vista dell'attuazione degli anticipi, si sta esaminando, tra l'altro, la possibilità di incrementare le dotazioni in sede di adeguamento

sorse, che per scelta del legislatore hanno, invece, un carattere transitorio.

“Riprendersi l'autonomia” vuol dire che la scuola ed i suoi lavoratori assumono iniziative decise, responsabili, forti sotto il profilo educativo e didattico, dando vita a proposte, tanto più inattaccabili quanto più motivate e finalizzate sotto il profilo istituzionale e formativo, volte a perseguire due obiettivi fondamentali: quello di dare risposte educative e formative alle attese del territorio e degli alunni, e quello di dare indicazioni precise all'Amministrazione per un ripensamento sui nodi problematici della innovazione e per una auspicabile riscrittura delle disposizioni attuative e delle Indicazioni nazionali.

ALCUNE QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE

Piani di studio e personalizzazione: forzatura procedurale nell'incertezza della norma.

La circolare 29/2004 ricorda ancora una volta la provvisorietà delle Indicazioni nazionali, riconfermando uno stato di incertezza concettuale ed insicurezza operativa nei docenti nonché di precarietà della norma.

Manca un apposito regolamento su cui vorremmo essere consultati così come riteniamo deve essere consultato il CNPI, massimo organo di rappresentanza professionale e partecipata della scuola, per aprire un dibattito vero sui contenuti oltre che sul contenitore.

Non riteniamo, in ogni caso, legittimo che il MIUR sia intervenuto nel campo della didattica, scegliendo gli strumenti metodologici con i quali perseguire le finalità della scuola.

Questa scelta intacca pesantemente la libertà di insegnamento, l'autonomia organizzativa, didattica e di ricerca/sperimentazione. La *personalizzazione* potrebbe autonomamente essere scelta come strumento metodologico dalle istituzioni scolastiche, in piena autonomia: sarebbe cosa ben diversa da una *metodologia-programmazione di Stato*.

Non si può imporre un modello unico di riferimento ed una procedura unica in un campo dove solo la ricerca e la verifica dei risultati possono giustificare scelte, modelli e procedure.

Inoltre i Piani di Studio Personalizzati e l'insistenza su una personalizzazione, che si concretizza solo attraverso le scelte per l'orario facoltativo/opzionale (99/198 ore annue!), introducono la prescrittività della diversificazione, sulla base dei livelli di capacità, dei percorsi e dei risultati, ignorando che le esperienze di insegnamento individualizzato (non di insegnamento individuale) hanno rappresentato la ricerca di un virtuoso punto di contatto tra le esigenze di generalizzazione e le esigenze di individualizzazione, generando inclusione in una scuola per tutti e, nel rispetto di tutti, a misura di ognuno.

La scelta di lavorare oggi sulle differenti esigenze e vocazioni di ciascuno per un numero minimo di ore da gestire potrebbe indurre a smorzare la critica sulla scelta metodologica

dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, sulla base di parametri da individuare ai fini dell'incremento stesso.

Il processo di attuazione degli aspetti della riforma prima richiamati sarà comunque accompagnato da azioni di formazione del personale in servizio a vario titolo interessato, al fine di realizzare una mirata qualificazione dello stesso e la diffusione dei modelli e delle esperienze più significative.

1.3 - Orario di funzionamento (articolo 3)

L'articolo 3, comma 1 del decreto legislativo prevede un orario di funzionamento calcolato su base annuale, compreso tra 875 e 1700 ore. Rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche il compito di definire, sulla base dei progetti educativi, i quadri-orario settimanali e giornalieri compatibili con le risorse di organico assegnate e con le prevalenti richieste delle famiglie.

Del ruolo assegnato alle famiglie nella richiesta del tempo scuola nella sua estensione minima o massima, si è fatto cenno nel paragrafo *Aspetti significativi del provvedimento legislativo*, al quale pertanto si rinvia.

All'interno della prevista fascia oraria complessiva, che nella scansione

settimanale si può considerare compresa tra un minimo di 25 ed un massimo di 48-49 ore per 35 settimane all'anno, possono essere delineati, a titolo indicativo ed in corrispondenza con quelli preesistenti, modelli-orario riferiti, rispettivamente, ad un servizio minimo attivato per la sola fascia antimeridiana di 25 ore, ad un servizio medio di 40 ore e ad un servizio massimo di 48-49 ore.

A riprova di quanto sopra precisato, si ritiene opportuno porre a confronto questa nuova previsione di orario di funzionamento con quella adottata dalle istituzioni scolastiche secondo le norme previgenti.

In base alle citate norme previgenti:

- l'orario normale di funzionamento era definito su base giornaliera di 8 ore, corrispondenti a 40 ore settimanali, con la generalizzata chiusura del sabato. Su base annuale (35 settimane) tale orario corrispondeva a 1400 ore annue;
- poco diffuse (circa il 9% del totale delle sezioni funzionanti) erano le sezioni a orario ridotto per 5 ore al giorno, corrispondenti a 25 ore settimanali, pari a 875 ore annue;
- ancor meno diffuso (inferiore all'1%) era il fenomeno delle sezioni funzionanti per 10 ore giornaliere, pari a 50 ore settimanali, corrispondenti a 1750 ore annue.

Situazioni orarie a confronto

Ordinamenti	Orario normale - medio		Orario minimo		Orario massimo	
	Annuo	Settimanale	Annuo	Settimanale	Annuo	Settimanale
Riforma	1.400	40	875	25	1.700	48/49
Norme previgenti	1.400	40	875	25	1.750	50

1.4 - Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative (articolo 12 e Allegato A)

L'articolo 12 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare con regolamento governativo previsto dal decreto legislativo, si adottano in via transitoria le *Indicazioni nazionali per i Piani personalizzati*, allegate al medesimo provvedimento.

Nel suggerire, pertanto, l'opportunità di un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su taluni aspetti significativi dello stesso.

Le *Indicazioni* recano un'articolata rassegna delle prestazioni che le scuole sono chiamate ad assicurare, sia per garantire l'unità nazionale del sistema educativo, che per consentire alle bambine e ai bambini di sviluppare, in termini adeguati alla loro età, tutte le dimensioni della loro persona-

di Stato. In realtà, essa anticipa pericolosamente l'ipotesi di una scuola diseguale in quanto, in una falsa prospettiva di sussidiarietà, viene chiamata a dare in funzione di richieste personali ed ineludibili, diventando così una scuola su misura, un "servizio a domanda individuale", che abbandona quell'idea di scuola del progetto, discusso e realizzato, per la comunità in cui opera, ma con attenzione alle singole persone, di una scuola cioè autonoma, che con la sua proposta di offerta formativa si muove tra e con le diverse autonomie territoriali, coinvolgendole ed interagendo con esse.

L'approccio pedagogico della personalizzazione assume un connotato molto diverso rispetto all'individualizzazione degli apprendimenti, felicemente introdotta come metodologia volta ad adeguare le modalità di apprendimento allo specifico dell'allievo, ad esigenze particolari che via via si esprimono e che, in quanto tali, vanno colte e rispettate, fermi restando obiettivi e traguardi comuni da conseguire per una sostanziale equivalenza degli esiti.

La personalizzazione qui invocata sembra invece caratterizzare un'offerta formativa che guarda all'espressione delle potenzialità individuali, a prescindere da una verifica dei livelli di apprendimento comuni. Siamo, pertanto, in presenza di una filosofia pedagogico-sociale che esalta l'affermazione individualistica del soggetto e contestualmente sembra abbandonare la dimensione oggettiva della stessa valutazione, in controtendenza rispetto a quanto praticato nelle scuole in questi anni.

lità. L'elencazione degli obiettivi specifici di apprendimento sotto i titoli "il sé e l'altro", "corpo, movimento, salute", "fruizione e produzione di messaggi", "esplorare, conoscere e progettare" non ha valore prescrittivo. Si tratta, cioè, di descrizioni di attività che il docente, attraverso la valorizzazione della propria autonomia professionale, è chiamato a modulare nella sua azione didattica ed educativa in relazione ai bisogni, alle capacità ed al grado di autonomia e di apprendimento di ciascun bambino e in coerenza con la personalizzazione del processo formativo.

Va aggiunto, inoltre, che gli obiettivi specifici di apprendimento, anche se presentati nelle *Indicazioni* in maniera analitica, sono tra di loro strettamente correlati, in quanto obbediscono ad una visione unitaria dell'intervento educativo.

Un'altra innovazione, sulla quale sembra opportuno richiamare l'attenzione, attiene alla necessità di documentare, in collaborazione con le famiglie, in una logica storico-narrativa ed anche al fine di favorire la continuità con il primo ciclo di istruzione, lo sviluppo del processo educativo ed i livelli di autonomia dei singoli bambini, in relazione al *Profilo educativo a conclusione della Scuola dell'Infanzia* (documento in corso di elaborazione). Per un maggiore approfondimento di tali aspetti, si richiamano le riflessioni contenute nelle *Indicazioni nazionali* nello specifico paragrafo "Il Portfolio delle competenze individuali".

Rimane affidato alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo delineato dal decreto legislativo, utilizzando efficacemente le risorse di organico loro assegnate.

2. Scuola Primaria (articoli 4, 5, 6, 7, 8, 13, 15 del decreto legislativo)

Si indicano, di seguito, gli istituti e le attività più significativi, disciplinati dal decreto legislativo:

- anticipi delle iscrizioni;
- orari di funzionamento;
- consistenze di organico;
- funzione tutoriale;
- valutazione degli alunni;
- piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.

Tutor o funzioni tutoriali?

Dopo le prescrizioni del decreto legislativo (artt.7 e 10) la circolare, va oltre quanto previsto e introduce alcuni elementi di chiarimento:

- non intende l'introduzione del tutor come istituzione di una nuova figura professionale, ma come funzione all'interno del profilo professionale del docente;
- richiama il ruolo del collegio dei docenti nella individuazione dei criteri per il conferimento dell'incarico, sottolineando che si tratta di una fase transitoria in attesa della specifica formazione prevista;
- rinvia a successivi ulteriori approfondimenti nelle sedi opportune.

Con la circolare le funzioni tutoriali diventano "valore aggiunto" che contrassegna la professionalità di ogni docente

Sulla base di quanto previsto nelle Indicazioni nazionali il tutor è individuato "per ogni gruppo di allievi", pertanto non necessariamente si configura come funzione unica rispetto alla singola classe.

Tuttavia per la Scuola Primaria viene previsto un vincolo orario rispetto all'insegnamento pari a non meno di 18 ore settimanali.

La circolare, in maniera generica, rinvia a "criteri di flessibilità" sul conferimento dell'incarico, salvaguardando il principio generale dell'azione autonoma delle scuole anche in questo campo.

2.1 - Anticipi delle iscrizioni (articolo 6)

Si premette che l'articolo 6, comma 1 del decreto legislativo ribadisce il principio, già affermato dalla legge di delega n. 53/2003, secondo cui le bambine e i bambini assolvono il diritto-dovere all'istruzione a 6 anni, da compiere entro il 31 agosto dell'anno che precede quello scolastico di riferimento.

Con tale precisazione si intendono superate le ricorrenti incertezze interpretative, legate alla generica formulazione dell'articolo 143 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in ordine al compimento dell'età di accesso alla scuola dell'obbligo.

Costituisce innovazione di notevole rilievo la previsione dell'ammissione anticipata alla prima classe delle bambine e dei bambini che compiono i 6 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento (articolo 6 comma 2 del decreto). È, però, opportuno precisare che la data del 30 aprile attiene all'applicazione a regime degli anticipi. Per l'anno scolastico 2003/2004 l'anticipo ha riguardato; invece, le bambine e i bambini che compiono i sei anni di età entro il 28 febbraio 2004.

Per gli anni scolastici successivi al 2003/2004 il decreto prevede, all'articolo 13, comma 1, che "può essere consentita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile di cui all'art. 6, comma 2".

Per l'anno scolastico 2004/2005, con riferimento a quanto reso noto con la citata circolare n. 2/2004 e per le ragioni nella stessa esplicitate, il termine rimane fissato al 28 febbraio, analogamente a quanto stabilito per l'anno scolastico 2003/2004.

La legge n. 53/2003 destina appositi stanziamenti al finanziamento degli oneri occorrenti per la istituzione di nuove classi e di nuovi posti di insegnamento conseguenti all'attuazione degli anticipi.

2.2 - Orari di funzionamento (articolo 7)

Il decreto legislativo più volte citato prevede, all'articolo 7, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni nella Scuola Primaria è di

A proposito comunque dell'orario del *tutor della Scuola Primaria* riteniamo che la struttura oraria deve poter comprendere tutte le attività previste dall'orario obbligatorio, facoltativo/opzionale e di tempo mensa/dopo mensa, cioè tutte quelle attività svolte dai docenti con gli alunni, come peraltro previsto dal CCNL.

Inoltre, se l'attività di *tutoring* si colloca all'interno dei compiti connessi all'esercizio della funzione docente, la sua individuazione e declinazione non può che ricadere nell'ambito di quanto previsto dal CCNL e, comunque, non può che essere una funzione che nasce nel consenso del corpo professionale, riconosciuta come risorsa funzionale al lavoro collegiale non gerarchicamente sovraordinata.

Si pone quindi il problema di specifiche risorse da destinare contrattualmente al riconoscimento economico di questi nuovi compiti e responsabilità.

Valutazione e portfolio.

Il portfolio deve essere inteso come strumento funzionale al processo di valutazione, va evitato il rischio di una burocratizzazione del momento di verifica che deve mantenere tutta la sua valenza formativa ed orientativa. In questo senso l'adozione del portfolio potrebbe anche non rappresentare quella discontinuità di cui la riforma sembra avvalersi come tratto distintivo e qualificarsi invece come momento evolutivo di prassi didattiche diffuse ed ampiamente innovative.

La diversa formulazione non basta a connotare l'innovazione a

meno che l'obiettivo intenda soltanto perseguire il finto cambiamento e si traduca invece in una esasperata attività burocratica che fa prevalere la forma sui contenuti come hanno insegnato altre esperienze di un passato ormai lontano. Sottolineamo la preoccupazione, in particolare con riferimento al momento valutativo, del mancato necessario riferimento al consiglio di classe come organo e sede di decisioni collegiali. Si dice infatti che le procedure di valutazione degli allievi competono "agli insegnanti responsabili dei piani di studio" (D.L.gs 59/2004 artt. 8-11).

UNO SGUARDO DENTRO LE SCUOLE

Scuola dell'Infanzia e "anticipo": stop?

La CM 29 del 5 marzo scorso, a proposito degli anticipi delle iscrizioni nella Scuola dell'Infanzia (D. L.gs 59/2004 art. 12) istituto disciplinato dagli articoli 2 e 12 del Decreto Legislativo n. 59/2004, oltre a riconfermare tutte le condizioni già presentate all'epoca delle iscrizioni (esaurimento delle liste di attesa di scuola e di ambito comunale, disponibilità di posti e di servizi strumentali connessi) precisa che l'attivazione della *pratica degli anticipi* può essere avviata solo dopo la definizione attraverso la fase negoziale, ai sensi dell'art. 43 del recente CCNL, chiamata a considerare se e come "nuove professionalità e modalità organizzative" incidano sulla formazione in servizio, sugli attua-

891 ore che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla quinta.

Come per la Scuola dell'Infanzia, il monte ore di lezione è determinato su base annua, mentre rimane demandata all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dello stesso durante l'anno, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie, tenuto conto delle previsioni del Piano dell'offerta formativa, organizzano in coerenza con il *Profilo* e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, insegnamenti e attività per ulteriori 99 ore annue (*articolo 7, comma 2*), corrispondenti mediamente a 3 ore settimanali, la cui scelta è facoltativa opzionale per le famiglie degli allievi e la cui frequenza è gratuita.

Le famiglie contribuiscono, in maniera attiva e partecipata, alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie, con la precisazione che tali scelte, da esprimere all'atto delle iscrizioni, utilizzando l'apposito modulo (identico a quello degli anni precedenti), dovessero riguardare il solo orario obbligatorio o, in aggiunta, anche quello facoltativo opzionale.

Inoltre, con la succitata circolare, nel rinviare a titolo orientativo agli assetti didattici e organizzativi esistenti, si faceva riserva di fornire ulteriori, più dettagliate istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alle *Indicazioni* ad esso allegate.

Alla luce di quanto previsto dal decreto di cui trattasi e dalle suddette *Indicazioni nazionali*, è ora possibile sciogliere la riserva sopra richiamata.

Ne consegue che, per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nel-

la propria autonomia, in relazione alle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti, valutate le prevalenti richieste delle famiglie, provvederanno a modulare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da riconfermare nel Piano dell'offerta formativa (*articolo 7, comma 2 del decreto*).

In tale ottica, le istituzioni scolastiche attiveranno le iniziative più opportune al fine di acquisire, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, le opzioni da parte di quelle famiglie che, all'atto delle iscrizioni, hanno avanzato richiesta di orario aggiuntivo.

Sulla base delle opzioni espresse, le suddette istituzioni articoleranno l'offerta formativa secondo modelli unitari comprendenti il tempo scuola obbligatorio e il tempo scuola facoltativo opzionale; per l'organizzazione del tempo scuola facoltativo opzionale potranno fare riferimento sia al gruppo classe che a gruppi di alunni appartenenti a classi diverse.

Le istituzioni scolastiche, nell'adeguare, attraverso i competenti organi collegiali, il Piano dell'offerta formativa al *Profilo* e alle *Indicazioni nazionali*, potranno disporre per ciascuna classe, per l'anno scolastico 2004/2005, di un orario settimanale pari a 30 ore, comprensive dell'orario obbligatorio di 27 ore settimanali e delle ulteriori 3 ore settimanali, facoltative opzionali per le famiglie, ma obbligatorie per le scuole.

La scelta dell'orario facoltativo opzionale deve intendersi, di regola, riferita all'intera quota di 99 ore annue (tre ore mediamente per settimana), in considerazione della circostanza che, nella situazione attuale, ragioni organizzative e didattiche suggeriscono di escludere la possibilità di utilizzare quote orarie ridotte.

2.3 - Consistenze di organico (*articolo 15*)

Come già detto, il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 1 e 2, prevede che il tempo scuola è fissato nel limite di 990 ore annue, comprensive dell'orario obbligatorio e di quello facoltativo opzionale. A tale orario si aggiunge il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua estensione massima è di 330 ore annue.

li profili del personale scolastico o ne istituiscano di nuovi, oltre che su modelli e soluzioni organizzative del lavoro. Il MIUR, in buona sostanza, sta sollecitando la fase negoziale, sta monitorando l'entità del fenomeno anche ai fini della definizione di nuovi parametri organizzativi in termini di composizione delle sezioni e di incremento delle dotazioni organiche.

Quel che è certo è che il "solo a conclusione" fa leggere che la pratica dell'anticipo di per sé è ferma e in attesa degli esiti della trattativa la quale, come si sa, può partire a condizione che siano noti gli indirizzi dell'Amministrazione e le risorse da impiegare.

Nel frattempo i bambini, comunque, hanno la possibilità di uscire con anticipo dalla Scuola dell'Infanzia ma questa rischia, stante le difficoltà per realizzare l'obiettivo della generalizzazione, di vedere possibili situazioni di sofferenza o addirittura di soprannumerarietà di docenti.

Autonomia organizzativa e didattica nella Scuola dell'Infanzia.

In merito all'orario di funzionamento della Scuola dell'Infanzia (D.Lgs. 59/2004 art. 1) definito, su base annuale tra 825 e 1700 ore (comprendente dell'insegnamento di RC, della quota regionale e della quota dell'autonomia), la circolare precisa che "rimane affidato all'autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche" chiamate così, come regolamentato dall'art. 4 del DPR 275/1999, a programmare, sulla base dei progetti e delle richieste, i quadri-orario settimanali (35 settimane) e giornalieri

tenendo presente le risorse di organico a disposizione.

Viene così riconosciuto alla Scuola dell'Infanzia l'autonomia possibilità di costruire "modelli orari" coerenti con le scelte culturali, educative e didattiche, cioè con il progetto triennale di ogni singola scuola, pratica questa che dovrà essere sempre più affinata e raffinata in rapporto, quando sarà, alla scelta delle famiglie di anticipare la frequenza.

Circa gli organici, la circolare non aggiunge altro rispetto l'indeterminatezza del decreto che introduce un non definito organico di istituto a fronte dell'attuale automatismo del doppio organico per sezione. La "risorsa organico" dovrà comunque considerare criteri, parametri ed indicatori che determinino una continuità dell'offerta e della proposta, disgiungendola, quindi, dalla sola richiesta delle famiglie che non garantirebbe né qualità né stabilità.

Profilo educativo, portfolio e tutor: si comincia dalla Scuola dell'Infanzia.

La circolare richiama il documento che, in via transitoria, rappresenta il riferimento per l'adozione dell'assetto pedagogico, didattico ed organizzativo: le "Indicazioni nazionali per i piani personalizzati delle attività educative" (Allegato A). Queste introducono il portfolio delle competenze individuali compilato e aggiornato dai docenti di sezione, che svolgono anche la funzione di tutor, indirizzando la maturazione personale degli alunni per l'intera durata della Scuola dell'Infanzia, avendo a riferimento il Profilo educativo a conclusione della Scuola dell'Infanzia, previsto dall'art.1

Ciò premesso, tenuto conto dell'obbligo delle istituzioni scolastiche di assicurare, su richiesta delle famiglie, un'offerta formativa corrispondente a 30 ore settimanali e considerata la ristrettezza dei tempi a disposizione, in sede di elaborazione dell'organico di diritto per l'anno scolastico 2004-2005, si esclude la possibilità di effettuare una compiuta e puntuale ricognizione e verifica delle scelte delle famiglie, sulla cui base quantificare i fabbisogni orari occorrenti.

Si ritiene, pertanto, di dovere fissare, per il prossimo anno scolastico, le consistenze di organico nella misura di 30 ore settimanali, corrispondenti a 27 ore obbligatorie e a 3 ore facoltative opzionali per ciascuna classe.

Tale soluzione si fonda, tra l'altro, sulla previsione che una efficace interazione tra scuola e famiglia, assicurata anche dalla funzione tutoriale, potrà comportare una diffusa adesione ai nuovi modelli, fino a creare le condizioni per una stabilizzazione del modello integrato di tempo obbligatorio e tempo facoltativo opzionale.

Inoltre, l'articolo 15 del decreto legislativo stabilisce che, in via di prima applicazione, rimane confermato, per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale nell'anno scolastico 2003/2004 per le attività di tempo pieno.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo opzionale, di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui al citato articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo mensa, che nella sua espansione massima è di 330 ore annue, sino a 10 ore settimanali, anch'esse facenti parte a pieno titolo delle complessive consistenze di organico.

I servizi di mensa, necessari per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, di cui ai citati commi 1 e 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo più volte menzionato, vengono erogati utilizzando l'assistenza educativa del personale docente, che si intende riferita anche al tempo riservato al "dopo mensa".

Per comodità di riscontro e di consultazione, si pongono a confronto le nuove previsioni orarie con quelle precedentemente adottate. Da tale confronto emerge che non sussistono sostanziali differenze tra le quantità orarie complessive dei servizi scolastici riferite all'ordinamento vigente e quelle corrispondenti all'ordinamento pregresso.

Come è noto, l'orario di funzionamento della scuola elementare era fissato, su base settimanale, in 27 ore (comma 1, art. 129 del Testo Unico), elevabili, nelle classi terze, quarte e quinte, fino a 30 ore in presenza dell'insegnamento della lingua straniera (comma 7, art. 129 del T.U.). Dall'anno 2003/2004 l'orario di 30 ore è stato esteso anche alle classi prime e seconde per effetto del decreto n. 61/2003, che ha introdotto in maniera generalizzata lo studio della lingua straniera.

Rapportato all'anno scolastico (33 settimane convenzionali), tale orario corrispondeva a 990 ore.

Erano altresì previste attività di tempo lungo (art. 130, commi 1 e 2 del T.U.), secondo due tipologie organizzative: una, di 37 ore settimanali (comma 1) comprensiva di tempo mensa, poco diffusa, e l'altra, di 40 ore settimanali (comma 2), molto diffusa, denominata "tempo pieno", comprensiva del tempo mensa.

Su base annuale l'orario relativo al tempo pieno corrispondeva a 1.320 ore.

Situazioni orarie a confronto

Ordinamenti	Tempo scuola					
	Annuo			Settimanale		
	Obbligatorio	Facoltativo	Totale	Obbligatorio	Facoltativo	Totale
Riforma *	891	99	990	27	3	30
Testo unico (tempo normale) *	(990)	-	(990)	30	-	30

* Possono essere aggiunti settimanalmente uno o più periodi di tempo-mensa di durata varia

del decreto legislativo ma al momento ancora non disponibile. Profilo educativo, portfolio e tutor vengono così introdotti, quasi in punta di piedi, affidando alle istituzioni scolastiche il compito di realizzare nella maniera più idonea il nuovo impianto educativo sempre ... ovviamente utilizzando efficacemente le risorse di organico assegnate!

Assolvimento del diritto-dovere e "anticipo" nella Scuola Primaria: avanti adagio.

La circolare n. 29 del 5 marzo 2004 ribadisce che il percorso di assolvimento del diritto-dovere all'istruzione, come previsto dalla legge 53/2003 e dall'art. 6 del D.Lgs., inizia a 6 anni, da compiere entro il 31 di agosto (prima era il 31 dicembre) dell'anno che precede quello scolastico di riferimento. Ne consegue che tutti gli alunni che compiono i sei anni dal 1° settembre 2004 al 28 febbraio 2005 sono da considerare "anticipatari".

Questo consente di *lavorare* gli organici del personale, muovendosi su due diversi profili: quello degli "obbligati" che, diminuendo, riducono dotazione organica e quello degli "anticipi" che determinano un "aumento" della dotazione organica finanziariamente autorizzata. Va comunque registrato che la circolare sceglie per l'anno scolastico 2004/2005 di "raffreddare" l'operazione degli anticipi, preferendo mantenere fermo il 28 febbraio rispetto alla previsione dell'art. 13 del D.Lgs che consentiva "un'ulteriore anticipazione delle iscrizioni, sino al limite temporale del 30 aprile".

Autonomia, modelli organizzativi e piani di studio nella Scuola Primaria.

La circolare conferma l'assetto orario annuale previsto dalla legge e dal decreto di 891 ore obbligatorie (comprendente dell'insegnamento di RC, della quota regionale e della quota dell'autonomia) e 99 ore scelte dalle famiglie, equivalenti a 27 ore settimanali e 3 opzionali di tempo scuola per gli alunni, per 33 settimane.

Ai sensi del DPR 275/1999 demanda esplicitamente all'autonomia organizzativa e didattica delle scuole la concreta articolazione dell'orario.

La circolare relativa alle iscrizioni (n. 2/2004), con riferimento all'orario di funzionamento, faceva riserva di fornire ulteriori e più dettagliate istruzioni ed indicazioni "una volta entrati in vigore l'impianto ordinamentale e i contenuti dei piani di studio di cui al decreto legislativo e alle Indicazioni ad esso collegate". Ora, nonostante l'affermata transitorietà delle Indicazioni nazionali, il MIUR dichiara che è possibile "sciogliere la riserva" e tesse un vero e proprio elogio dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Le istituzioni scolastiche sono chiamate a modulare l'orario facoltativo opzionale, pari -si ricordi bene- a ben 3 ore settimanali (sic!) in insegnamenti e attività, tenendo presente l'organico assegnato, le professionalità esistenti, le richieste prevalenti delle famiglie e la possibilità di considerare il gruppo classe e/o i gruppi di alunni anche appartenenti a classi diverse.

Questa certezza riguarda però solo l'anno scolastico 2004/2005 in quanto la circolare solo per il prossimo anno prevede l'inscin-

	Offerte di Tempo lungo					
	Settimanale			Annuo		
Ordinamenti	Attività didattica	Mensa e dopo mensa	Totale	Attività didattica	Mensa e dopo mensa	Totale
Riforma	30	10	40	990	330	1.320
Testo unico	<i>Non quantificato</i>	<i>Non quantificato</i>	40	<i>Non quantificato</i>	<i>Non quantificato</i>	(1.320)

2.4 - Funzione tutoriale (articolo 7)

Il decreto legislativo, all'articolo 7, commi 5, 6 e 7, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della Scuola Primaria, soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, *concorre prioritariamente, fatta salva la contitolarità didattica dei docenti, il docente in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di:*

- assistenza tutoriale a ciascun alunno;
- rapporto con le famiglie;
- orientamento per le scelte delle attività opzionali;
- coordinamento delle attività didattiche ed educative;
- cura della documentazione del percorso formativo.

Il docente al quale sono affidati tali compiti assicura, nei primi tre anni della Scuola Primaria, "un'attività di insegnamento agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali" (articolo 7, comma 6).

Le norme sopra citate prevedono che il docente incaricato di svolgere tali attività, facenti parte tutte della funzione tutoriale, sia in possesso di specifica formazione. L'attività tutoriale non comporta l'istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi invece in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente.

Tenuto conto che il decreto legislativo, al comma 5 dell'articolo 7, enuncia espressamente la contitolarità educativa e didattica di tutti i docenti, ne consegue che la citata funzione del docente incaricato non si estrinseca in un rapporto di sovraordinazione sugli altri docenti.

Le modalità di svolgimento della funzione tutoriale costituiranno ogget-

to di appositi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti, in esito ai quali saranno impartite ulteriori indicazioni e precisazioni.

Per l'anno scolastico 2004/2005, in attesa della compiuta definizione degli ambiti di applicazione della funzione tutoriale e della realizzazione dei previsti interventi di formazione, le singole scuole, nell'ambito della propria autonomia, provvederanno al conferimento dell'incarico in questione, sulla base di criteri di flessibilità individuati dagli stessi organi, e in particolare il collegio dei docenti, competenti a fornire al dirigente scolastico i criteri generali per l'assegnazione dei docenti alle classi.

Nell'espletamento di detta funzione, e soprattutto per lo svolgimento delle attività relative alla documentazione, alla valutazione e all'orientamento, il docente tutor si avvarrà dell'apporto degli altri docenti, anche in considerazione della affermata contitolarità degli insegnanti sullo stesso gruppo classe.

2.5 - Valutazione (articoli 4, 8 e 19)

L'articolo 8 del decreto legislativo stabilisce che la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli alunni.

Ai sensi del citato articolo 8, commi 1 e 2, gli insegnanti procedono alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al pe-

dibilità del pacchetto di orario facoltativo. Ciò introduce forti elementi di preoccupazione per il futuro con riferimento alla gestione dell'offerta formativa e degli organici!

Il "nuovo" tempo pieno è preso in considerazione dalla circolare non come modello pedagogico-didattico, ma solo ed esclusivamente sul piano tecnico ed organizzativo nel capitolo riferito alla consistenza dell'organico per ricordare quanto previsto dal decreto che, all'articolo 15 conferma, in prima applicazione e per l'anno scolastico 2004/2005, il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per le attività di tempo pieno.

Il confronto delle situazioni orario costituisce elaborazioni per dimostrare l'invarianza dell'offerta ante e post riforma, ovviamente solo in termini quantitativi.

La riflessione che proponiamo scaturisce dalla riconfermata volontà di voler distinguere e classificare gli orari degli insegnamenti e delle attività.

Parlare di orario obbligatorio, orario facoltativo/opzionale, di tempo della mensa e del dopo mensa, si contrappone ad una visione unitaria del tempo che la scuola e i diversi soggetti coinvolti nel progetto/processo educativo/formativo hanno a disposizione.

La scomposizione dei tempi non pensiamo sia utile e funzionale ad un progetto educativo e formativo rivolto alla "persona-alunno" da assumere nella sua interezza e unitarietà.

La separazione e la distinzione degli orari porta pericolosamente alla frantumazione delle attività/apprendimento dell'alunno, ad una diversa classificazione e gerarchizzazione dei docenti e delle professionalità coinvolte, alla percezione differenziata degli

spazi educativi e degli ambienti formativi (laboratorio, mensa, gruppo di livello o elettivo, ...).

Ribadiamo, ancora una volta, che nelle materie che riguardano la definizione di tutte le forme di flessibilità didattica, di impiego dei docenti, di autorganizzazione interna i poteri delle istituzioni scolastiche autonome sono esclusivi ed hanno come unico limite il rispetto delle leggi generali. In altre parole, una volta che l'Amministrazione ha definito il definibile (gli obiettivi generali, le competenze attese degli alunni delle scuole della Repubblica, le risorse umane e materiali da assegnare alle scuole: questo il compito della "delega" che prevedeva norme generali), il come realizzare gli obiettivi (i risultati attesi) ed il come impiegare le risorse assegnate è competenza esclusiva ed inalienabile delle singole istituzioni scolastiche.

Autonomia, modelli organizzativi, piani di studio nella Scuola Secondaria 1° grado.

La circolare conferma l'assetto orario, previsto dalla legge, di 891 ore obbligatorie + 198 ore scelte dalle famiglie, pari a 27 ore settimanali obbligatorie e 6 opzionali di tempo scuola per gli alunni, per 33 settimane all'anno.

Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, programmano l'attività didattica su base annua.

Un orario differenziato nel corso dell'anno, che può anche rivelarsi utile per periodi di tempo circoscritti, in quanto può permettere di far fronte a particolari esigenze didattiche, non sem-

riodo successivo. Gli stessi, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe intermedia, "in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione".

Considerato che l'articolo 4 del decreto in questione prevede, nella Scuola Primaria, un primo anno di raccordo con la Scuola dell'Infanzia e due periodi didattici biennali, il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado avviene a seguito di valutazione positiva effettuata al termine del secondo periodo didattico biennale.

L'esame di licenza elementare rimane in vigore per l'anno scolastico in corso. Per quel che concerne gli anni successivi, si fa rinvio a quanto disposto dall'articolo 19 comma 3 del decreto legislativo.

2.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 13 e Allegati B e D)

L'articolo 13 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottino, in via transitoria, le *Indicazioni nazionali* per i piani di studio personalizzati, allegati al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni punti significativi del medesimo.

Le *Indicazioni nazionali* evidenziano come la Scuola Primaria debba favorire l'acquisizione, da parte dell'alunno, sia della lingua italiana, indispensabile alla piena fruizione delle opportunità formative scolastiche ed extrascolastiche, sia di una lingua comunitaria, l'inglese, privilegiando, ove possibile, la coltivazione dell'eventuale lingua madre che fosse diversa dall'italiano. Favorisce, inoltre, l'acquisizione delle varie modalità espressive di natura artistico-musicale, motoria, scientifico-tecnica, oltre che delle coordinate storico-geografiche, organizzative della vita umana.

È compito dei docenti utilizzare gli obiettivi specifici di apprendimento per progettare *Unità di apprendimento* caratterizzate da obiettivi formativi adatti e significativi per i singoli allievi, compresi quelli in situazione di handicap, volte a garantire la trasformazione delle capacità di

ciascuno in reali e documentate competenze coerenti con il *Profilo*.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per attività educative e disciplinari e articolati per periodi didattici. Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della Scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Nell'ambito degli obiettivi specifici di apprendimento costituiscono elemento di novità, per la loro generalizzazione, l'insegnamento della lingua inglese e l'alfabetizzazione tecnologica e informatica.

Relativamente alle situazioni in cui sono in atto insegnamenti di una lingua diversa dall'inglese, in via transitoria detti insegnamenti proseguiranno fino all'esaurimento del percorso scolastico, fermo restando comunque l'avvio dell'insegnamento dell'inglese fin dalla prima classe.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (*educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività*) che non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti titolari del gruppo classe.

3. Scuola Secondaria di I grado (articoli 4, 9, 10, 11, 14, 15 e 16 del decreto legislativo)

Si richiamano, di seguito, gli istituti e le attività più rilevanti disciplinati dal decreto legislativo con riferimento alla Scuola Secondaria di I grado:

- orari di funzionamento;
 - dotazioni organiche;
 - assetti delle discipline di insegnamento;
 - funzione tutoriale;
 - valutazione degli alunni;
 - piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento.
- In conformità con quanto previsto dalle norme transitorie di cui all'articolo 14 del decreto succitato, la riforma della Scuola Secondaria di I grado andrà a regime, nella sua globalità, dall'anno scolastico 2006/2007 e per l'anno scolastico 2004/2005 troverà applicazione limitatamente al primo anno del corso di studi.

pre è facilmente governabile sul piano organizzativo sia per quanto attiene alla programmazione delle attività, sia in relazione alle strutture sul territorio, ad esempio i trasporti.

La circolare conferma che la legge 53/2003 si applica nella scuola media solo nelle prime classi come previsto dal decreto legislativo (art. 10).

Pertanto le scuole, sulla base delle disposizioni ministeriali, si troverebbero a gestire due diversi modelli organizzativi: uno, quello attualmente in uso, basato su una scansione settimanale o plurisettimanale dell'orario nelle seconde e terze classi; l'altro, progettato sulla base di un monte ore annuo nelle prime classi.

Ciò, se assunto come vincolo rigido, complicherebbe non poco la regolare funzionalità di un modello di scuola che deve invece trovare in "flessibilità organizzate" la *chance* vincente per qualificare l'offerta formativa.

La scuola deve pertanto poter mantenere tutte le sue prerogative in materia di autonomia didattica e ancor più organizzativa, e liberamente programmare una scansione su base settimanale o plurisettimanale degli insegnamenti anche nelle prime classi interessate all'avvio della riforma, come pure un'organizzazione delle unità didattiche inferiore ai 60 minuti, riarticolando il tempo (docente) eventualmente residuo su attività, su gruppi di studio e/o di apprendimento, come rinforzo, sostegno e/o arricchimento dell'attività ordinaria.

Solo in tal modo sarà possibile far coincidere l'organizzazione del lavoro in tutte le classi, costruendo un modello liberamente scelto e determinato in relazione agli obiettivi educativi e for-

mativi da acquisire, ma riconducibile ad un contesto di unitarietà e di organicità progettuale/organizzativa con cadenze omogenee per tutta la scuola e sicuramente più funzionale nella gestione delle risorse.

La scuola è chiamata, per rispetto del dettato costituzionale, ad elaborare una proposta strutturata complessiva, tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie, che valorizzi tutte le professionalità presenti.

L'articolazione in quote orarie differenziate tra attività obbligatorie ed opzionali deve quindi tradursi in un modello di offerta formativa e didattica unitario così come è unitaria la realtà della persona umana cui si rivolge.

**Organici, tutto come prima e forse meno
nella Scuola Secondaria di 1° grado.**

La circolare mette in luce quanto da noi subito denunciato: le famiglie hanno espresso richieste al buio, senza la benché minima garanzia di fattibilità perché non ci sono "risorse fresche" nemmeno per la quota di orario obbligatorio.

L'assetto organico della scuola media viene infatti confermato per il triennio di entrata a regime della riforma (art. 14 decreto), come pure "sono confermati in via di prima applicazione, per l'anno scolastico 2004/05, il numero dei posti complessivamente attivati a livello nazionale per l'anno scolastico

3.1 - Orari di funzionamento (articolo 10)

Il decreto legislativo prevede all'articolo 10, comma 1, che l'orario obbligatorio annuale delle lezioni, nella Scuola Secondaria di I grado, è di 891 ore, che, distribuite su 33 settimane convenzionali di lezione, corrispondono, a regime, ad un orario medio settimanale di 27 ore per tutte le classi, dalla prima alla terza.

Per l'anno scolastico 2004/2005 tale orario obbligatorio è riferito alle sole prime classi, mentre per le seconde e le terze classi si intendono vigenti le previsioni orarie di cui all'articolo 166 del decreto legislativo n. 297/1994.

Come per gli altri ambiti di scolarità, il monte ore di lezione è determinato su base annua; rimane invece demandata all'autonomia delle scuole l'articolazione dello stesso durante l'anno scolastico, ai sensi del D.P.R. n. 275/1999.

Le istituzioni scolastiche, in relazione alle prevalenti richieste delle famiglie e nell'ottica della personalizzazione dei piani di studio, in coerenza con il *Profilo*, organizzano insegnamenti e attività per ulteriori 198 ore annue (articolo 10, comma 2), corrispondenti mediamente a sei ore settimanali.

Tale offerta, facoltativa opzionale per le famiglie, la cui frequenza è gratuita, impegnerà per il prossimo anno scolastico le sole classi prime, mentre per le seconde e le terze classi varrà quanto già sopra precisato con riferimento all'orario obbligatorio delle lezioni, nel senso che rimarranno in vigore gli attuali assetti orari.

All'orario obbligatorio e a quello facoltativo di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10, fermo restando il limite costituito dal numero complessivo dei posti di cui all'articolo 15 del decreto medesimo, va aggiunto il tempo eventualmente dedicato alla mensa e al dopo-mensa, che, nella sua espansione massima, è di 231 ore annue (sino a 7 ore settimanali).

I servizi di mensa, eventualmente occorrenti per garantire lo svolgimento delle attività educative e didattiche, sono erogati con l'assistenza educativa del personale docente.

Le famiglie contribuiscono in maniera attiva e partecipata alla definizione dei percorsi formativi dei propri figli, nel rispetto delle loro vocazioni, capacità, attitudini ed inclinazioni, anche attraverso la scelta degli insegnamenti e delle attività educative, da svolgere nell'orario facoltativo opzionale.

Come già chiarito nel paragrafo *Aspetti significativi del provvedimento legislativo*, le scelte delle famiglie, durante la fase transitoria e, in particolare, per l'anno scolastico 2004/2005, vanno rese compatibili con la gamma delle opportunità che le istituzioni scolastiche possono offrire, in relazione alle dotazioni organiche loro assegnate e alle risorse professionali di cui dispongono.

In tale ottica, occorre creare una proficua e puntuale collaborazione e interazione tra famiglie e scuole, sulla cui base poter temperare le richieste e le attese delle prime con l'effettiva capacità di risposta delle seconde.

In un quadro di sistema a regime, le scuole, anche sulla base delle prevalenti e ricorrenti richieste delle famiglie e delle indicazioni complessive ricavate dal *Portfolio*, saranno in condizione di predisporre un repertorio di offerte formative organiche che rispondano ai bisogni educativi degli alunni e valorizzino, nel contempo, le scelte delle famiglie già all'atto dell'iscrizione.

Per l'anno scolastico 2004/2005, con la menzionata circolare n. 2/2004, sono state fornite prime indicazioni in ordine alle scelte delle famiglie riferite all'orario facoltativo opzionale, con la precisazione che tali scelte potevano riguardare la richiesta del solo orario obbligatorio o di quello comprensivo della quota oraria facoltativa opzionale.

Inoltre, con la più volte citata circolare, si rinviava, a titolo orientativo, agli assetti didattico-organizzativi esistenti, facendo riserva di ulteriori istruzioni e indicazioni, una volta entrati in vigore il nuovo impianto ordinamentale e i contenuti dei *Piani di studio* di cui al decreto legislativo e alle *Indicazioni nazionali* allo stesso allegate.

Allo stato, si ritiene di poter sciogliere la riserva secondo le procedure e le modalità di seguito indicate.

Per l'anno 2004/2005, le istituzioni scolastiche, nella propria autonomia,

2003/04" nel tempo prolungato (art. 15 del decreto). Ma non è garantito il soddisfacimento delle richieste espresse dalle famiglie rispetto alla quota opzionale, né, cosa ancor più grave, delle esigenze che deriveranno dall'introduzione della seconda lingua straniera in organico di diritto.

Il tempo prolungato, che dopo una lunga battaglia è stato recuperato (ma solo per il prossimo anno sono garantiti gli organici), si presenta come un aggregato di tempo scuola e non più come modello didattico pedagogico.

La circolare vincola la progettualità della scuola e, ancor più, la possibile risposta alle richieste delle famiglie ai limiti di organico, "vendendo" peraltro ciò come una benevolenza.

In realtà è solo il tentativo di tacitare le proteste degli insegnanti, facendo intravedere spiragli di sopravvivenza e le aperture di questi ultimi giorni non modificano le scelte di fondo e non cambiano l'impianto: non si può abbassare la guardia.

Le discipline e le quantità orarie nella Scuola Secondaria di 1° grado.

Tutte le discipline hanno pari dignità perché tutte hanno valore formativo ed interagiscono nello sviluppo della persona umana, finalità Primaria dell'intervento della scuola.

La riduzione del tempo scuola degli alunni (27 ore invece di 30, comprensive dell'insegnamento di RC, della quota regionale e della quota dell'autonomia), la mancanza di garanzia sulla attuazione delle attività opzionali (+6 ore), l'aumento del numero delle disci-

pline con la conseguente modifica della quota oraria a ciascuna di esse attribuita, hanno innescato una miscela esplosiva che ha prodotto reazioni anche violente contro questa riforma.

A fronte di un aumento del numero delle discipline e dell'introduzione di educazioni ed attività trasversali, si assiste, invece, ad una riduzione del tempo scuola degli alunni e dell'orario dei singoli insegnamenti. Tutte le discipline trovano, infatti, una penalizzazione del tempo attualmente loro attribuito, gli insegnanti sono penalizzati rispetto alla stabilità del posto di lavoro, gli studenti sono penalizzati in termini di opportunità di approccio ai contenuti disciplinari.

Ad esempio risulta incomprensibile la riduzione di quote orarie di discipline attinenti ad esempio all'area letteraria in contrapposizione a bisogni culturali e formativi sempre più elevati richiesti da un contesto sociale in continua evoluzione.

Il nuovo modello costringerà a recuperare all'interno del tempo scuola facoltativo/opzionale compensazioni rispetto allo stesso curriculum obbligatorio. Se ciò può essere considerato una forma di garanzia in relazione alla tutela delle professionalità presenti nella scuola, non lo è altrettanto nei confronti del rapporto tra orario, tempi di apprendimento, aumento del numero delle discipline.

La circolare evidenzia la necessità della compatibilità tra le scelte delle famiglie e le opportunità che ogni singola istituzione scolastica può offrire in base alle dotazioni organiche e alle professionalità di cui dispone.

Si preoccupa, infatti, di chiarire che le istituzioni scolastiche elaboreranno un repertorio di offerte formative sulla base delle ri-

provvederanno ad articolare l'orario facoltativo opzionale in insegnamenti e attività, da ricomprendere nel Piano dell'offerta formativa (articolo 10, comma 2 del decreto), tenuto conto delle consistenze di organico loro assegnate, avvalendosi delle professionalità esistenti e valutate le prevalenti richieste delle famiglie.

Per quanto attiene, in particolare, alle opzioni delle famiglie, le istituzioni scolastiche elaboreranno, in tempo utile rispetto all'avvio del prossimo anno scolastico e alla programmazione delle relative attività, un repertorio di offerte formative e attiveranno tutte le iniziative volte ad orientare e a rendere più agevoli le opzioni stesse. Tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate ad alunni in particolari condizioni.

Giova comunque precisare che, in relazione a quanto disposto dagli articoli 14 e 15 del decreto legislativo e nella considerazione che nel prossimo anno scolastico la riforma, applicata solo nelle prime classi, comporterà la contestuale vigenza del nuovo e del pregresso ordinamento, le opzioni delle famiglie potranno trovare accoglimento, compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

3.2 - Dotazioni organiche (articoli 14 e 15)

Per l'anno 2004/2005, tenuto conto delle previsioni degli articoli 14 e 15 del decreto in questione, restano confermati l'assetto organico delle scuole secondarie di I grado secondo i criteri fissati dal D.P.R. 14 maggio 1982, n. 782 e successive modifiche e integrazioni, nonché il numero dei posti attivati complessivamente a livello nazionale per le attività di tempo prolungato.

Fermo restando quanto disposto dai succitati articoli in materia di organico, le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, adegueranno la configurazione oraria delle cattedre ai nuovi piani di studio.

In coerenza con le succitate precisazioni, si procederà all'assegnazione delle risorse di organico secondo i criteri e le modalità prevalenti. Le istituzioni scolastiche, nella loro autonomia, avranno cura di assicurare il completamento dell'orario di cattedra, anche nell'ambito delle quote opzionali e facoltative, di quei docenti per i quali l'offerta obbligatoria do-

vesse comportare una contrazione di orario, ai sensi dell'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo. Per quel che concerne i carichi orari relativi a talune discipline, si rinvia al paragrafo riguardante gli assetti delle discipline.

Nella fase di prima applicazione e, in particolare, per il prossimo anno scolastico, le attività facoltative opzionali e i servizi di assistenza educativa alla mensa saranno assicurati entro il limite delle risorse di organico determinate a livello nazionale.

3.3 - Assetti delle discipline di insegnamento (articolo 14 e Allegato C)

L'articolo 14, comma 2 del decreto prevede che, in via transitoria, fino all'emanazione del regolamento governativo, si adotti l'assetto pedagogico, didattico e organizzativo di cui alle *Indicazioni nazionali* per i Piani di studio personalizzati per la Scuola Secondaria di I grado (Allegato C del decreto), facendo riferimento al *Profilo* individuato nell'Allegato D.

Le *Indicazioni nazionali* contengono, tra l'altro, le consistenze orarie delle discipline, con la conseguente quantificazione, minima, media e massima del monte ore annuo, la cui articolazione, rimessa all'autonomia scolastica, è suscettibile di compensazione, nel rispetto delle 891 ore annue.

In attesa dell'emanazione delle norme regolamentari e dei provvedimenti che dovranno ridefinire le classi di abilitazione all'insegnamento in coerenza con i nuovi piani di studio, le istituzioni scolastiche si intendono vincolate agli assetti delle discipline di insegnamento di cui alle *Indicazioni nazionali*.

Per quel che concerne lo studio delle due lingue comunitarie, è opportuno precisare, per completezza di quadro espositivo, che i relativi insegnamenti riguarderanno solo le prime classi e non anche le seconde e le terze, alle quali si applicherà l'ordinamento prevalente.

In dipendenza di quanto sopra, all'atto della determinazione dell'organico di diritto, si provvederà alla definizione delle cattedre e dei posti relativi ad una sola lingua straniera, secondo le attuali consistenze orarie. In una fase successiva, sarà quantificato il fabbisogno legato allo stu-

sorse disponibili ... e che "tale repertorio si intende ovviamente riferito anche alle azioni di rafforzamento e di approfondimento destinate agli alunni in particolari condizioni".

Sulla base degli orientamenti forniti dalla circolare sembra quasi che il modello della scuola dell'autonomia, fondato sulla programmazione attenta alle esigenze del territorio e dell'utenza, non subisca alterazioni. In realtà interviene una classificazione tra attività obbligatorie ed opzionali, strumentale a riconoscere il ruolo del "cliente" che compra il prodotto se è di suo gradimento e se è concorrenziale in una logica di mercato.

La scuola pubblica statale, quella cui la Costituzione attribuisce l'alto compito di rimuovere gli ostacoli ..., di garantire l'esercizio dei diritti civili e sociali ... è proprio questa?

Siamo di fronte ad un impianto tutto ideologico, siamo di fronte a logiche ispirate a pregiudizi rispetto alle esperienze del passato, logiche che fanno della discontinuità il principale obiettivo da praticare.

L'enfasi con cui in campagna elettorale si sono lanciati gli slogan delle "tre I": impresa, inglese, informatica ha prodotto:

- il lancio di un modello di scuola a risposta individuale del cliente (area opzionale),
- l'introduzione di una seconda lingua straniera per la quale non sono garantite le risorse professionali necessarie (anzi, si tenta di realizzarla con quelle esistenti),
- l'indistinta collocazione delle tecnologie informatiche tra abilità specifica da acquisire e modalità trasversale, strumentale a tutti gli apprendimenti.

Rispetto agli assetti delle discipline, poi, le perplessità e le preoccupazioni già espresse in tutte le sedi trovano conferma e fondamento.

Il riferimento alla quantificazione oraria media, minima e massima, contenuto nella scheda allegata alle Indicazioni è un criterio avulso da qualsiasi riferimento legislativo, non essendo ancora definita la quota di flessibilità di competenza delle Regioni. Considerato che gli assetti delle discipline di insegnamento devono fare riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento (OSA) non si riesce a comprendere la scansione prevista dal quadro orario che propone spostamenti di competenze disciplinari e/o accorpamenti, non sostenuti da motivazioni pedagogiche, né da necessità organizzative, ma che sicuramente alimentano fenomeni di conflittualità.

Nello specifico di alcune discipline la circolare non risolve i problemi già ampiamente evidenziati e continua a rinviare a momenti successivi la soluzione di passaggi cruciali.

- **Lingua straniera.** Dal testo della circolare si evincono ulteriori incertezze rispetto all'incardinamento della seconda lingua straniera, in quanto sono assicurate solo le attuali consistenze di posti di una sola lingua straniera. Non ci sono garanzie di organico per la seconda e riteniamo riduttivo il nuovo modello che compromette modelli sperimentali già consolidati.

Le scelte sono rinviate, infatti, ad una fase successiva. Si intravedono, in un atto amministrativo, addirittura inaccettabili interferenze in materie contrattuali (utilizzo del personale).

dio della seconda lingua e si procederà alla copertura delle relative disponibilità. Ciò, tenendo conto, ovviamente, anche delle risorse esistenti per effetto di sperimentazioni già consolidate della seconda lingua, e non trascurando, altresì, la possibilità di utilizzare lo stesso docente, ove disponibile, per entrambi gli insegnamenti, qualora in possesso dei previsti requisiti.

Ad ogni buon fine, si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni a conclusione di valutazioni e approfondimenti, da effettuare nelle sedi competenti.

Per quel che attiene alle posizioni di servizio e all'impiego dei docenti di educazione tecnica, in via transitoria e in attesa della revisione delle classi di concorso, ai sensi dell'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo, tali docenti saranno assegnati all'insegnamento di tecnologia nel quadro degli insegnamenti previsti nell'area disciplinare "matematica, scienze e tecnologia".

Per l'eventuale quota oraria non coperta (rispetto alle attuali 3 ore previste per l'insegnamento di educazione tecnica), i docenti in questione troveranno utilizzazione nelle attività facoltative opzionali (ivi comprese quelle di laboratorio), secondo le competenze professionali possedute (articolo 14, comma 5).

Anche con riferimento ai suddetti docenti si fa riserva di ulteriori dettagliate indicazioni, a seguito di valutazione e approfondimenti da effettuare nelle sedi competenti.

Per l'insegnamento dello strumento musicale, si osserva che lo stesso, entrato in ordinamento con la legge n. 124/1999 ed attivato sulla base delle scelte formulate dalle famiglie, risulta coerente con il nuovo quadro ordinamentale, rientra nelle consistenze dell'organico di diritto e si colloca nell'ambito delle opportunità da recepire nel piano dell'offerta formativa.

Del resto già in questa logica sono stati forniti chiarimenti alle scuole e sono state attivate le procedure selettive degli alunni aspiranti a tali indirizzi di studio.

Analogamente a quanto avviene per gli altri docenti, si confermano i cri-

teri di costituzione delle cattedre di insegnamento dello strumento musicale, secondo la normativa previgente.

3.4 - Funzione tutoriale (articolo 10)

Il decreto legislativo, all'articolo 10, comma 5, prevede che, al perseguimento delle finalità proprie della Scuola Secondaria di I grado, da realizzare soprattutto attraverso la personalizzazione dei piani di studio, *concorre prioritariamente* il docente *in possesso di specifica formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni tutoriali* analoghe a quelle già descritte in occasione della trattazione della funzione per la Scuola Primaria al precedente paragrafo 2, punto 4.

Per lo svolgimento dei succitati compiti, il docente preposto alla funzione tutoriale si avvale degli apporti e dei contributi degli altri docenti.

Nelle more della realizzazione della specifica formazione prevista dal decreto legislativo, l'attribuzione dell'incarico dovrà avvenire nell'ambito delle disponibilità e delle risorse esistenti, ricorrendo a soluzioni di tipo transitorio e adottando criteri di flessibilità, da ponderare opportunamente da parte delle istituzioni scolastiche.

In ordine alla specifica funzione e ai compiti operativi, nonché all'individuazione dei criteri per il conferimento della funzione tutoriale, valgono le osservazioni già formulate per l'analoga funzione riferita alla Scuola Primaria, con la precisazione che ulteriori approfondimenti sulla delicata materia costituiranno oggetto di confronti nelle sedi competenti.

3.5 - Valutazione (articoli 4, 11 e 19)

Conformemente alle disposizioni contenute nella legge n. 53/2003, il decreto legislativo stabilisce, all'articolo 4, che la Scuola Secondaria di I grado sia articolata in un periodo didattico biennale e in un terzo anno di orientamento e di raccordo con il secondo ciclo.

Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto dispone che, ai fini della validità

- **Educazione tecnica.** Non è giustificabile l'utilizzo a-specifico di professionalità che nel corso degli anni hanno fortemente contribuito ad innovare il modello di scuola, arricchendo competenze professionali che tutt'ora risultano indispensabili; né può essere considerata esaustiva del problema l'attribuzione, in via provvisoria, delle 33 h. di tecnologia ai docenti di ed. tecnica e un utilizzo nelle attività opzionali facoltative per la quota residua. Anche in questo caso la materia ha ricadute contrattuali. La mortificazione di una categoria professionale che più di altri in questi anni si è impegnata nell'introduzione dell'informatica attraverso la figura dell'operatore tecnologico è inaccettabile.
- **Strumento musicale.** Si riconosce il recepimento della richiesta formulata dalla CISL SCUOLA in merito alla salvaguardia dell'ordinamento dei corsi ad indirizzo musicale, ma l'ordinamento scaturito dalla legge 124/99 deve essere riconosciuto a pieno e in modo organico: non può ipotizzarsi la collocazione di tale disciplina nella quota oraria facoltativa ed opzionale in quanto essa è strettamente connessa all'insegnamento di educazione musicale e costruisce un unicum indivisibile. L'alunno che supera le prove attitudinali deve essere ammesso ad un corso ordinamentale ove l'insegnamento di strumento musicale entra nel curriculum obbligatorio (un corso cioè non necessariamente vincolato alle 27 ore settimanali).

Riteniamo che la riforma non possa mettere in discussione professionalità consolidate, portatrici di competenze e di esperienze che si configurano patrimonio di una scuola media, caricata per decenni di forti responsabilità culturali e sociali.

PER CONCLUDERE ...

L'esperienza del prossimo anno sarà determinante anche per trovare i giusti equilibri tra prestazioni professionali, progetto della scuola e richieste delle famiglie.

La CISL SCUOLA è fortemente preoccupata per un progetto politico che non investe nella scuola, anzi si indirizza verso un drastico ridimensionamento di organici, come indicano gli obiettivi posti dalle leggi finanziarie, e che, oggi, ha scelto di placare la protesta pur di far passare una riforma non condizionale.

Una cruda realtà per tutti quelli che avevano creduto nelle formule accattivanti, nei messaggi di grande innovazione ed opportunità.

Non ci sono risorse, anzi la previsione è di future riduzioni. C'è, invece, una riforma che si riduce ad un preoccupante *slogan* mass-mediatico!

dell'anno scolastico, ciascun alunno deve maturare una frequenza minima di tre quarti dell'orario annuale obbligatorio e facoltativo prescelto.

Le istituzioni scolastiche, qualora ricorrano situazioni eccezionali, possono autonomamente stabilire deroghe ai limiti massimi di assenze.

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia quelli riferiti agli orari facoltativi opzionali scelti dagli studenti.

Gli insegnanti procedono anche alla valutazione conclusiva dei singoli alunni ai fini del passaggio al periodo successivo. Con deliberazione motivata, gli insegnanti possono, altresì, non ammettere gli alunni alla classe intermedia.

Il terzo anno si conclude con l'esame di Stato, che è titolo di accesso al sistema dei licei e a quello dell'istruzione e della formazione professionale.

3.6 - Piani di studio personalizzati e obiettivi specifici di apprendimento (articolo 14 e Allegati C e D)

L'articolo 14 del decreto legislativo prevede che, in attesa del definitivo assetto pedagogico, didattico e organizzativo, da disciplinare mediante regolamento governativo, si adottano in via transitoria le *Indicazioni nazionali* per i piani di studio personalizzati, allegati al decreto medesimo.

Nel suggerire un attento esame del predetto documento, si richiama l'attenzione su alcuni aspetti significativi dello stesso.

In via preliminare giova rilevare che il carattere unitario del primo ciclo di istruzione esige che i piani di studio della Scuola Secondaria di I grado siano strutturati secondo una linea di continuità e di coerenza con quelli della Scuola Primaria.

Si evidenzia il fatto che, in attuazione della legge n. 53/2003, tra le discipline di insegnamento è stata inserita una seconda lingua comunitaria e tra i nuovi contenuti disciplinari sono state comprese tecnologia e informatica.

Gli obiettivi specifici di apprendimento sono ordinati per discipline e articolati per periodi didattici.

Per ciascuna disciplina vengono indicate conoscenze e abilità che l'azione della scuola aiuterà a trasformare in competenze personali di ciascun alunno.

Gli obiettivi specifici sono strutturati nelle seguenti discipline di insegnamento: italiano, storia e geografia, matematica, scienze e tecnologia, inglese e seconda lingua comunitaria, arte e immagine, musica e scienze motorie e sportive.

L'individuazione delle modalità con cui tradurre gli obiettivi specifici di apprendimento negli obiettivi formativi delle unità di apprendimento individuali, del gruppo classe, ovvero di gruppi di livello, di compito o elettivi, è affidata alla responsabilità delle diverse équipe dei docenti.

Si richiama, altresì, l'attenzione sugli obiettivi specifici di apprendimento relativi all'educazione alla Convivenza civile (*educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare e all'affettività*) che, come già precisato per la Scuola Primaria, non costituisce una disciplina a se stante, ma si concretizza in un'offerta di attività educative e didattiche unitarie a cui concorrono i docenti del gruppo classe.

Le SS.LL., nel dare la massima diffusione alla presente circolare, vorranno, per la parte di rispettiva competenza, porre in essere tutti gli adempimenti finalizzati alla puntuale attuazione delle indicazioni e delle istruzioni nella stessa contenute.

Si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL.

consulenza
fiscale



Le novità della finanziaria per il 2004

Sono molte le novità portate dalla legge finanziaria per il 2004; tra le più importanti ricordiamo:

- la proroga della detrazione Irpef sulle spese per gli interventi di recupero edilizio;
- la nuova base di calcolo delle detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo;
- l'aumento delle imposte di registro, ipotecarie e catastali;
- estesa l'esenzione dall'Irpef per i titolari di pensioni minime.

PROROGATA LA DETRAZIONE IRPEF SULLE SPESE DI RISTRUTTURAZIONE

La detrazione Irpef sulle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio è prorogata al **31/12/2004**. L'ammontare complessivo su cui compete la detrazione non può essere superiore a **60.000 euro**, mentre la quota di spese che può essere portata in detrazione cresce dal 36% al **41%**.

L'aumento dell'aliquota si deve al fatto che per tali interventi non è più prevista l'aliquota IVA agevolata al 10%, ma quella ordinaria del 20%.

UNA NUOVA BASE DI CALCOLO PER LE ALTRE DETRAZIONI D'IMPOSTA

A partire dallo scorso anno le detrazioni d'imposta per i redditi di lavoro dipendente, di pensione e di lavoro autonomo sono commisurate al reddito complessivo del contribuente e non più all'ammontare dei singoli redditi.

A differenza del passato, inoltre, l'importo della detrazione spettante non deve essere rapportato al periodo di lavoro o di pensione nell'anno e compete quindi in misura piena qualora si verifichino i requisiti previsti dalla norma.

La novità contenuta nella finanziaria per il 2004 riguarda la definizione di reddito complessivo cui fare riferimento per il calcolo di queste detrazioni.

È stato stabilito infatti che, a decorrere dall'**1/1/2003**, il reddito complessivo da prendere in considerazione è quello al lordo degli oneri deducibili ma al netto della deduzione prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze.

AUMENTANO DEL 10% LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI

Cattive notizie per coloro che intendono acquistare immobili.

Ai soli fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del DPR 131/86, sono rivalutati del **10%**. Ne segue che sia l'imponibile che l'imposta aumenterà del 10%:

È bene precisare che la novità prevista della norma non incide sulle altre imposte, quali ad esempio l'Ici e l'Irpef.

ESTESA L'ESENZIONE DALL'IRPEF PER I TITOLARI DI PENSIONI MINIME

Se il reddito del pensionato è formato soltanto da redditi di terreni fino 185,92 euro, dal reddito dell'abitazione principale e delle pertinenze e da redditi di pensione di importo superiore a 7.500 euro ma inferiore a 7.800 euro, non è dovuta la parte di imposta netta che eccede la differenza fra il reddito complessivo e 7.500 euro: se così non fosse infatti, il pensionato che possiede un reddito di poco superiore a 7.500 euro, dopo aver pagato le imposte sarebbe più "povero" di un pensionato con un reddito di 7.500 euro, interamente esente dalle imposte.

La novità portata dalla finanziaria 2004 riguarda anche in questo caso la nozione di reddito complessivo che deve essere accolta nel calcolo.

In questo caso il reddito complessivo va infatti considerato al netto dei citati redditi dei terreni e del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze.

CAAF  CISL

Per informazioni

800-249307 o www.caafcisl.it

“La scuola italiana si colloca tra il 21° e 26° posto nella classifica dei 30 paesi monitorati da “Eurydyce”

FALSO

Siamo **primi** nella scuola dell'infanzia, **quinti** nella scuola elementare, **dodicesimi** nella scuola media. Posizioni di grande dignità, in larga misura frutto del lavoro e dell'impegno professionale di tutto il personale.

“L'Europa ha promosso la Riforma Moratti”

FALSO

La Commissione europea (relazione 20.2.2004) rileva “l'aumento nei livelli di risultati dell'istruzione tra i giovani” nel periodo 1999-2003. E l'effetto, dunque di riforme precedenti e non della Riforma Moratti che andrà in vigore il prossimo anno.

“Non ci sarà nessuna riduzione del tempo scuola e della durata delle discipline”

FALSO

Il contenimento a 27 ore settimanali dell'orario obbligatorio e l'introduzione generalizzata della lingua inglese fin dalla 1° elementare porta inevitabilmente un taglio rispetto a quelli attuali agli orari settimanali delle varie discipline. In questo prospetto, ricavato dall'allegato C al D.L. vo 59/2004, ne sono chiaramente evidenziati gli effetti.

Materie

	Ore settimanali	Differenza
Italiano – Storia - Geografia	9	-2
Matematica	4	0
Scienze e Tecnologia	2	0
Inglese	1	-2
2^ Lingua Comunitaria	2	-1
Arte e Immagine	2	+2
Musica	2	0
Scienze Motorie e Sportive	2	0
Religione	2	0
Totale	1	0
	27	-3

(A proposito: l'informatica e le educazioni dove stanno?) Tutto questo lascia pensare che al taglio delle discipline corrisponderà, prima o poi, il taglio degli organici.

“La scuola che abbiamo ereditato ha il difetto di imporre modelli rigidi e uniformi su tutto il territorio nazionale. Noi vogliamo renderla flessibile e più vicina ai bisogni delle famiglie, valorizzandone l'autonomia.”

FALSO

L'introduzione dell'autonomia è stata una grande conquista realizzata nella precedente legislatura, per effetto di una riforma attuata, sostenuta, condivisa e praticata. Il Regolamento di attuazione dell'autonomia, in vigore dall'anno scolastico 2000/2001 consente alle scuole, nell'elaborazione del POF, il pieno esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica, affidando agli organi collegiali della scuola l'adozione delle scelte ritenute più idonee per comporre le tre libertà costitutive della scuola:

- 1) la libertà d'insegnamento dei docenti;
- 2) il diritto ad apprendere degli alunni;
- 3) la libertà di scelta educativa delle famiglie. (Art. 21, comma 9, legge 59/97 – Bassanini).

E il primo decreto attuativo della Legge Moratti, al contrario, che inserisce un preciso vincolo e una rigidità, nel momento in cui, non si limita a prevedere ad esempio la funzione tutoria dell'impegno del relativo impegno (non inferiore alle 18 ore settimanali) e durata (nei primi 3 anni della scuola Primaria) (Cfr. D.L. vo 59/2004, art. 7, c. 6).

- si nega a ciascun docente l'esercizio legittimo di compiti intrinsecamente connessi alla funzione, di cui verrebbero espropriati, mortificando il principio della collegialità e della corresponsabilità nell'azione educativa;
- si nega al Collegio dei docenti l'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica di cui è titolare;
- si interviene unilateralmente per modificare la disciplina contrattuale in materia di svolgimento dell'attività d'insegnamento (CCNL Scuola 24.7.2003, art. 26, c. 5) con buona pace dell'autonomia e della flessibilità.

“Abbiamo previsto per la scuola un piano finanziario di 19.000 miliardi di vecchie lire...”

FALSO

Nella Finanziaria 2004 (Legge 24.12.03, n. 350, art. 3, comma 92) per la scuola sono stati iscritti in bilancio 90 milioni di euro. Ciò corrisponde a poco più dell'1% di quanto promesso.

Perché nella ridda delle cifre esibite, il Premier non ha precisato questo “dettaglio” e che ogni Decreto attuativo dovrà andare alla ricerca della relativa copertura di spesa?



C I S S C U O L A

www.cisiscuola.it

CGIL SCUOLA CISL SCUOLA UIL SCUOLA

26 MARZO 2004 SCIOPERO GENERALE DI TUTTI I LAVORATORI

La scuola sciopera per l'intera giornata

Il mondo della scuola sciopera il 26 marzo per l'intera giornata insieme a tutti i lavoratori dei settori pubblici e privati. La protesta del mondo della scuola si inserisce nell'ambito della vertenza promossa da CGIL, CISL, UIL per:

- **lo sviluppo del Paese,**
- **una nuova politica economica,**
- **nuove e più eque politiche sociali.**

contro:

- **la riforma delle pensioni varata dal Governo,**
- **l'impovertimento della scuola pubblica.**

E' una risposta forte per rappresentare il dissenso del mondo della scuola e della formazione nei confronti dei contenuti della Legge Moratti.

I lavoratori della scuola e della formazione rivendicano:

- **più investimenti, meno precarietà, più qualità;**
- **la necessità di porre fine al taglio degli organici di personale docente e ata;**
- **un piano di immissioni in ruolo per dare risposte a tutti i precari.**

CGIL, CISL e UIL Scuola, inoltre:

- **rivendicano il pieno rispetto del ruolo della contrattazione;**
- **giudicano inaccettabile il ricorso all'intervento legislativo per definire lo stato giuridico degli insegnanti;**
- **chiedono il ritiro delle proposte di legge che prevedono la cancellazione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie nella scuola.**

Alla base dello sciopero dei lavoratori della scuola vi è anche la netta contrarietà alla "devolution" alle Regioni delle competenze sulla scuola e la riaffermazione del carattere nazionale del sistema di istruzione.

Rivendichiamo:

- **risorse finanziarie certe per garantire il rinnovo del contratto di docenti e ata per il biennio economico 2004/2005, mentre la Finanziaria 2004 non garantisce neanche la copertura dell'inflazione programmata.**
- **l'apertura del tavolo negoziale per il rinnovo del contratto dei dirigenti scolastici scaduto da due anni.**

CGIL SCUOLA CISL SCUOLA UIL SCUOLA

Scuola e Formazione
Periodico della CISL SCUOLA

Anno VII - n. 2
18 Marzo 2004

Direttore Daniela Colturani
Direttore responsabile Alfonso Mirabelli

Direzione e Amministrazione
Via A. Bargoni, 8
00153 Roma
Tel. 06 583111
Fax 06 5881713

Grafica, editing e impaginazione
Agenzia D Srl
Via Tito Omboni, 142 - 00147 Roma

Stampato
per conto di Agenzia D Srl
presso gli stabilimenti grafici Union Printing (VT)

Autorizzazione
Tribunale di Roma
n. 615 del 6.11.1997

Spedizione in abbonamento postale
Art. 2 c. 20/c - Legge 662/96
Filiale di Roma
Gratuito ai Soci

Tassa pagata - Taxe perçue Roma

Internet: www.cislscuola.it



Associato all'USPI
Unione Stampa Periodica Italiana



C I S L
S C U O L A
www.cislscuola.it